



CORECOM SARDIGNA
*Comitadu regionale pro sas comunicatziones
de sa Regione autònoma de Sardigna*

CORECOM SARDEGNA
*Comitato regionale per le comunicazioni della
Regione autonoma della Sardegna*

Resoconto delle attività anno 2012

INDICE

Premessa	p. 3
Le funzioni proprie	p. 7
Contributi alle emittenti	p. 7
Par condicio	p. 8
Accesso radiotelevisivo	p. 10
Il Codice etico	p. 11
Le funzioni delegate	p. 12
Le iniziative del Comitato	p. 16
Incontri e audizioni	p. 18
La creazione di un nuovo sito internet	p. 20
Il Coordinamento dei Corecom	p. 21
Iniziative e convegni	p. 22
Resoconto sulla gestione della dotazione finanziaria	p. 23

Premessa

Il Corecom in carica, eletto dal Consiglio regionale in data 23 Marzo 2012 e insediatosi il mese successivo, non solo ha attuato il programma di attività predisposto dal precedente Comitato, ritenendolo nelle sue linee generali coerente con le attribuzioni riservate a questo organismo sia dalla normativa statale che regionale, ma, con determinazione, ha portato avanti alcune iniziative che, quantunque non indicate nel programma su citato, rientrano pienamente nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge istitutiva.

Esaminate le varie problematiche che il precedente Corecom, anche per la brevità del proprio mandato, ha lasciato insolute o affrontato solo marginalmente, si è ritenuto di indirizzare la maggior parte del nostro impegno iniziale al fine di rimuovere la non più accettabile condizione che la Sardegna fosse l'unica regione priva delle opportunità racchiuse nelle deleghe che l'Agcom trasferisce ai Corecom, con particolare riferimento alla delega riguardante il tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva delle controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni, delega che nel territorio italiano ha comportato la trattazione di circa 60.000 istanze nell'anno 2011, per l'importo di euro 75.000.000,00 restituiti ai cittadini/consumatori in termini di indennizzi, storni e rimborsi in esito alle procedure di conciliazione svoltesi nel periodo 2005-2012.

La possibilità, quindi, che anche i cittadini sardi possano godere delle medesime opportunità e degli stessi diritti assicurati a quelli delle altre regioni è stato il nostro fermo obiettivo, pienamente condiviso e sostenuto sia dal Presidente del Consiglio regionale che dalla Seconda Commissione consiliare. Oggi, a distanza di un anno, tale obiettivo è stato raggiunto e la firma della convenzione prevista per Giugno è la certezza che i cittadini sardi potranno finalmente esercitare un diritto che finora era stato negato loro.

L'iter impegnativo per l'ottenimento delle prime deleghe non ha, comunque, "distratto" il Corecom dallo svolgere i compiti che ad esso sono assegnati dalla legislazione vigente.

Si è infatti proceduto nei tempi dovuti alla formazione delle graduatorie relative al bando 2011 per la concessione dei contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla Legge 448/98 e si è esercitata la vigilanza sulla *par condicio* in occasione della tornata elettorale del Giugno 2012 relativa sia al rinnovo degli organi di numerosi Comuni della Sardegna, sia alla campagna referendaria regionale.

Non solo, il Comitato ha voluto acquisire nuove responsabilità come quella derivante dalla legge n. 103 del 1975, sull'accesso alle trasmissioni delle rete pubblica e a tal proposito ha approvato, per la prima volta, il Regolamento d'accesso, strumento necessario per consentire, come detta la norma statale, l'accesso gratuito alle trasmissioni RAI da parte di Onlus e Associazioni senza carattere di lucro.

Ma è soprattutto sulla conoscenza del reale stato di grave crisi in cui versa il mondo della comunicazione in Sardegna e sulle conseguenti azioni che possono essere intraprese per superarla che si è concentrata gran parte del nostro lavoro, concretizzatosi nell'acquisizione, attraverso incontri con i diversi soggetti, di informazioni precise che ci hanno permesso di poter fare da cerniera tra questo mondo in difficoltà e l'Istituzione regionale dalla quale si attendono risposte capaci di arginare e che consentano di superare una crisi senza precedenti, che ha già fatto scomparire dal circuito della comunicazione e dell'informazione numerose imprese, aumentando il disagio occupazionale in maniera preoccupante e minando seriamente la pluralità dell'informazione, da sempre garanzia per il processo democratico del nostro Paese e della nostra Isola.

In questa ottica abbiamo ritenuto che alcune nostre iniziative potessero essere di sollecitazione all'avvio di un processo che definisse sia la portata del problema che l'indicazione dei modi e degli strumenti per una soluzione dello stesso.

Abbiamo quindi lavorato per preparare un primo incontro-confronto tra gli Organi istituzionali regionali e l'emittenza radiotelevisiva locale, programmandolo per il 18 gennaio 2013.

Purtroppo lo scioglimento anticipato del Parlamento e la successiva campagna elettorale per il rinnovo delle due Camere non ha permesso il rispetto di tale programmazione che, a nostro avviso, avrebbe dato l'opportunità di avere una esatta

conoscenza del problema, nonchè di contribuire alla definizione degli ambiti di intervento delle proposte di legge sulla comunicazione presentate in Consiglio regionale e per illustrare le linee di intervento messe a punto dal Governo regionale a seguito dell'istituzione, con propria deliberazione, dello stato di crisi dell'emittenza privata in Sardegna.

Sempre in ossequio alle funzioni attribuite per legge al Corecom, e quindi alla doverosa attenzione che dobbiamo prestare al mondo della comunicazione nella nostra Isola, abbiamo ritenuto possibile che alle pressanti istanze di soluzione di crisi, risposte adeguate potessero provenire anche dalle norme contenute nel disegno di legge di ratifica della Carta europea delle lingue minoritarie che per un certo periodo del 2012 ha occupato i lavori delle Commissioni della Camera dei Deputati. Infatti per quanto concerne la parte relativa alla disciplina dei mezzi di comunicazione di massa (articolo 11 della Carta europea) un nostro studio e approfondimento ha prodotto un documento nel quale si auspicava l'assunzione delle iniziative necessarie affinché, anche nei confronti della lingua sarda, venissero adottati strumenti di tutela più pregnanti, quali la creazione di una stazione radio e televisiva e di un giornale in lingua sarda, provvedimenti ritenuti più incisivi rispetto alle blande previsioni contenute nello stesso disegno di legge di ratifica.

L'auspicio contenuto nel documento ha trovato piena rispondenza nella Risoluzione n. 38, approvata all'unanimità dalla Seconda e dalla Ottava Commissione permanente consiliare e successivamente nell'approvazione da parte dell'intero Consiglio regionale dell'Ordine del giorno voto al Parlamento affinché quest'ultimo prendesse nella dovuta considerazione le istanze di salvaguardia e promozione della lingua sarda in ogni settore della vita economica e sociale, con particolare riguardo all'ambito dell'istruzione e dell'informazione, tenuto conto del valore storico, identitario e culturale della stessa.

In coerenza a quanto fatto e con la ferma convinzione che anche attraverso l'ulteriore valorizzazione della lingua sarda si possa contribuire alla soluzione di parte dei problemi che affliggono il mondo della comunicazione e dell'informazione, il Comitato ha richiesto all'Agcom il rilascio della delega sulla vigilanza della tutela delle minoranze linguistiche, riconosciuta nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa, e si è fatto

promotore, presso i Corecom delle regioni italiane dove insistono minoranze linguistiche, di una serie di incontri per definire linee comuni di azione, comprese quelle volte all'accertamento delle caratteristiche dei finanziamenti dell'UE e alle modalità di erogazione.

A riscontro, inoltre, di un invito del Presidente della Regione pervenuto nel Dicembre u.s. relativo alla costituzione di un tavolo di lavoro per la predisposizione di un disegno di legge sul sistema delle comunicazioni in Sardegna, il nostro Comitato ha, tra l'altro, individuato nell'ulteriore processo di promozione e valorizzazione della lingua sarda il viatico che consentirebbe all'emittenza radio-tv, al mondo dell'editoria, compresa quella *on line*, di svolgere un ruolo insostituibile di informazione e di trasmissione culturale e quindi di essere necessariamente sostenuta.

Come piccolo ma significativo atto che certifica l'importanza che riserviamo a questa problematica, il Comitato ha stabilito che il suo sito internet, di prossima uscita, sia bilingue, così come la propria denominazione negli atti ufficiali.

Di seguito quasi in modo schematico renderemo conto della nostra attività non tralasciando di relazionare sul fabbisogno finanziario che è stato utilizzato nel corso del 2012.

Per ultimo è doveroso precisare che, grazie all'attenzione che il Consiglio regionale ha riservato al nostro lavoro e alle nostre istanze, contiamo di portare a termine nel 2013 il lavoro programmato e nel contempo dedicare il nostro impegno alle numerose incombenze che derivano dall'esercizio delle funzioni delegate dall'Agcom e a quelle che sicuramente verranno da nuovi provvedimenti legislativi regionali.

Le funzioni proprie del Comitato

Contributi alle emittenti

Il Decreto 5 novembre 2004, n.292, contenente il Regolamento che reca nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici statali, previsti dall'art.45, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche di integrazioni, dispone che il Corecom dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, predisponga la relativa graduatoria sulla base della quale il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento delle Comunicazioni, provvede ad erogare le somme alle singole emittenti.

La ripartizione prevede che 1/5 del contributo totale venga suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi diritto e i 4/5 sulla base delle graduatorie disposte da ciascun Corecom, attraverso la valutazione del fatturato conseguito con la sola attività televisiva e all'entità numerica e alla tipologia professionale del personale impiegato.

Sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Struttura operativa, il Comitato è quindi in grado di assumere una deliberazione che approva la graduatoria trasmettendo gli atti al Ministero dello Sviluppo Economico che provvede ad erogare materialmente il contributo.

La graduatoria delle emittenti aventi diritto, dopo le verifiche sopracitate, assume la connotazione definitiva e il Corecom provvede, quindi, alla pubblicazione ufficiale sul proprio sito istituzionale.

Per quanto riguarda i contributi per il 2011, il Comitato ha proceduto in data 26 aprile 2012 all'approvazione definitiva della graduatoria e al suo invio al Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto riguarda invece i contributi per il 2012, il bando è stato pubblicato soltanto il 17 gennaio 2013 e pertanto gli esiti della relativa istruttoria saranno oggetto di un capitolo nella prossima relazione annuale del Comitato.

Par condicio

Tra le attività di rilievo svolte dal Corecom, nell'anno 2012, è opportuno sottolineare la vigilanza sul rispetto della cosiddetta "Par Condicio".

La tutela del pluralismo è infatti uno dei compiti principali che la legge istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (legge 249/1997) demanda all'Autorità medesima.

Le regole della "par condicio" divengono più stringenti nei periodi elettorali, per i quali sono dettate precise regole dalla legge 28/2000 e in occasione dei quali l'Autorità di vigilanza per le emittenti private e la Commissione parlamentare di vigilanza per la RAI emanano appositi regolamenti volti a disciplinare l'accesso ai mezzi di informazione da parte dei soggetti politici e l'imparzialità degli stessi.

Anche in ambito locale, le emittenti televisive e radiofoniche devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità sia nei programmi di comunicazione politica che nei programmi di informazione.

A vigilare sul rispetto di tali principi, in ambito locale, è il Corecom che nel 2012 si è attivato per il rispetto della "par condicio" anche nell'Isola, durante il periodo di svolgimento della campagna referendaria regionale, relativa ai referendum consultivi ed abrogativi, e della campagna elettorale per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, anche mediante l'invio di un'opportuna informativa sia alle emittenti radiofoniche e televisive che alle Pubbliche Amministrazioni tenute, quest'ultime, al rispetto di quanto disposto dall'art. 9 della legge 28/2000, in materia di comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e referendarie.

Le elezioni si sono tenute il 10 e 11 giugno, con turno di ballottaggio il 24 e 25 giugno 2012.

Nessuna segnalazione di violazione della par condicio è giunta al Corecom in questa occasione, mentre nella recente campagna elettorale per il rinnovo dei due rami del Parlamento il Comitato è intervenuto in due ipotesi di presunta violazione, compiendo

l'istruttoria di rito e trasmettendo gli atti all'Agcom per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

E' necessario comunque far presente che il Corecom ha puntualmente messo in evidenza, con nota inviata al Consiglio regionale in data 18 maggio 2012, l'impossibilità a svolgere una efficace e puntuale azione di vigilanza in quanto non dotato degli opportuni strumenti per svolgere una efficace attività di monitoraggio.

Sempre in materia elettorale e in applicazione delle *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"* di cui alla legge del 22 febbraio 2000 n. 28, il Comitato è stato impegnato nelle consuete attività istruttorie relative alla trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) e in quelle di vigilanza e di garanzia, relativamente all'emittenza radiotelevisiva locale.

Accesso radiotelevisivo

In base alla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche e integrazioni, il Corecom è competente in materia di “diffusione radiofonica e televisiva” relativamente alla ripartizione degli spazi, che la medesima legge mette a disposizione di soggetti collettivi, partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee elettive, movimenti politici, organizzazioni associative delle autonomie locali, sindacati, confessioni religiose, enti e associazioni politiche e culturali, associazioni nazionali del movimento cooperativo, associazioni di promozione sociale, gruppi etnici e linguistici ed ogni altro gruppo di rilevante interesse sociale. Tutti questi soggetti, in pratica, possono fare richiesta di accesso alle trasmissioni della concessionaria per il servizio pubblico radiotelevisivo, la quale deve destinare, a tal fine, una percentuale delle ore della propria programmazione televisiva e radiofonica.

Questa tipologia di programmazione, attuata in collaborazione con la sede regionale RAI, permette alle categorie elencate di proporre delle trasmissioni radiotelevisive, realizzate in forma autonoma o con la collaborazione gratuita della concessionaria del servizio pubblico, che illustrino programmi, progetti o tipologia della propria attività.

In sede regionale i programmi dell’accesso sono disciplinati dai Corecom.

A tal fine, il Comitato ha approvato in data 11 maggio 2012 il relativo Regolamento, colmando, in tal modo, una lacuna che impediva ai soggetti interessati di usufruire di spazi per la comunicazione mediante le trasmissioni dell’accesso sulle reti della RAI.

Successivamente si è provveduto ad inviare il testo del Regolamento alla Sottocommissione Parlamentare per l’accesso che ha espresso parere favorevole.

Dal suo canto, al fine di coinvolgere nelle trasmissioni dell’accesso il maggior numero di soggetti, il Comitato nel corso dell’anno ha provveduto a predisporre una campagna informativa sui maggiori quotidiani locali.

(In allegato: il Regolamento e l’avviso comparso nei quotidiani)

Allegati

Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO

Articolo 1 Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna), il presente regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).

Articolo 2 Domanda di accesso

1. I soggetti di cui all'articolo 6 della legge n. 103/75 che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Sardegna dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo devono presentare domanda al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM).
2. La domanda, da compilarsi in conformità allo schema allegato al presente Regolamento, deve contenere:
 - a) la denominazione del soggetto richiedente ed il settore di attività (sociale, culturale, politico ecc.) con indicazioni in ordine alla consistenza della propria organizzazione;
 - b) il contenuto in sintesi del programma proposto, la sua durata (con un massimo di dieci minuti), l'indicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 103/75, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
 - c) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
 - d) l'eventuale richiesta di collaborazione da parte della concessionaria del servizio pubblico per soddisfare le esigenze minime di base della registrazione del programma;
 - e) l'indicazione dell'eventuale consenso, in caso di ammissione ad un determinato tipo di accesso ma di esaurimento dello spazio disponibile, al passaggio all'altro tipo di accesso (televisivo/radiofonico - radiofonico/televisivo);
 - f) l'impegno, da parte del soggetto richiedente, affinché durante la trasmissione del programma dell'accesso venga evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 103/75.
3. La domanda, corredata da una copia autentica dello statuto e/o dell'atto costitutivo, o da copia autocertificata conforme ai sensi della normativa vigente, deve contenere la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante del soggetto richiedente, nonché dal designato responsabile per l'accesso, allegando le fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità dei due sottoscrittori.
4. La domanda di accesso può essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente il trimestre cui si riferisce la domanda.
5. Per ogni Piano trimestrale, di cui al successivo art. 4, ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

Articolo 3 Esame della domanda di accesso

1. Le domande pervenute fuori termine sono prese in esame ai fini del Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.
2. Nel caso di domanda incompleta, gli uffici del CORECOM richiedono, agli interessati, l'integrazione della documentazione necessaria ai fini della sottoposizione della stessa all'attenzione del Comitato e, in tal caso, la domanda si intende presentata quando è pervenuta al CORECOM la documentazione completa.
3. Ai fini delle deliberazioni previste dall'articolo 4, il Presidente del CORECOM, o suo delegato, procede all'istruzione delle singole domande pervenute, riferendo al Comitato con relazione motivata. Il CORECOM procede all'esame, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 103/75, delle domande di accesso sulla

- base della relazione che è distribuita ai membri del CORECOM sette giorni prima della riunione.
4. Per ogni domanda di accesso viene messo ai voti uno schema di decisione con la relativa motivazione e con l'indicazione delle modalità di programmazione.
 5. La decisione del CORECOM sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax o posta elettronica certificata.

Articolo 4

Piano trimestrale delle trasmissioni

1. Il CORECOM delibera ogni trimestre il piano delle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile, per ciascun tipo di accesso, risultante dall'apposita comunicazione inviata preventivamente dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Ciascuna delle trasmissioni consiste in un programma della durata massima di dieci minuti, riferito ad una sola domanda di accesso. E' consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi.
3. Al fine di garantire la più ampia pluralità di accesso, il Co.Re.Com compila una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili, ottenuta dall'applicazione, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a) precedenza alle organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell'accesso;
 - b) precedenza alle organizzazioni che non abbiano usufruito dell'accesso nei tre piani trimestrali precedenti;
 - c) esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto della proposta di programma;
 - d) ordine cronologico di presentazione della domanda;
 - e) precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;
 - f) in caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria, si terrà conto della presenza di tematiche di rilevante interesse sociale o culturale, dell'attualità dell'argomento proposto, della consistenza organizzativa.
4. Qualora in uno stesso trimestre vengano a coincidere le domande di soggetti retti da una stessa fonte statutaria, viene inclusa, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, una sola domanda dando la precedenza a quella cronologicamente antecedente.
5. In caso di presentazione contestuale di domande da parte di soggetti non aventi la stessa fonte statutaria ma finalità e obiettivi analoghi, l'accesso, fermi restando i criteri di cui al comma 3, verrà dilazionato nel corso dei successivi Piani trimestrali.
6. Qualora il tempo assegnato ed il numero di domande presentate lo consentano, il CORECOM può includere nel piano altre domande presentate dai soggetti di cui al comma 4.
7. Le domande di accesso ritenute ammissibili e rimaste escluse dal tipo di accesso richiesto per esaurimento del tempo assegnato sono inserite nel piano trimestrale relativo all'accesso di tipo alternativo a quello richiesto, qualora nella domanda sia stata esplicitata l'opzione e vi sia spazio disponibile. Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.
8. Al Piano trimestrale sono allegate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni.
9. La deliberazione di approvazione del piano trimestrale è trasmessa alla Sottocommissione parlamentare permanente per l'accesso.
10. Il Piano trimestrale è pubblicato sul sito internet del Comitato.

Articolo 5

Ricorso in opposizione

1. Avverso le deliberazioni del CORECOM sulle domande di accesso è ammesso ricorso in opposizione al CORECOM stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente la deliberazione oggetto del ricorso.
2. Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del CORECOM e deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.
3. L'esame del ricorso è effettuato sulla base di un'istruttoria curata dal Presidente o da un componente del Comitato da lui delegato e si svolge entro quindici giorni dalla sua ricezione.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione del Piano di programmazione trimestrale.
5. La decisione del CORECOM sul ricorso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax o posta elettronica certificata.

Articolo 6

Registrazione dei programmi

1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere effettuata integralmente o parzialmente dal soggetto ammesso con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita, per soddisfare esigenze minime di base, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Il soggetto che ha registrato il programma con mezzi propri consegna la registrazione alla concessionaria

entro e non oltre sette giorni lavorativi prima della data di trasmissione, al fine di consentire al CORECOM la vigilanza prescritta dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al CORECOM

3. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, questa si accorda operativamente con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre.

4. In caso di trasmissioni che vertano sulle stesse tematiche e che si svolgano sotto forma di intervista, il Comitato si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporre l'accorpamento e lo svolgimento, mediante interviste, in un'unica trasmissione, in cui a ciascun soggetto venga comunque assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola.

Articolo 7

Esecuzione del Piano trimestrale

1. Il CORECOM vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso nonché delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 103/75 anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8.

2. Il CORECOM attua le azioni necessarie affinché sia garantita l'esecuzione del Piano trimestrale approvato.

3. Al fine di assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il CORECOM, in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la concessionaria, l'attuazione del Piano mediante la realizzazione di puntate speciali dei programmi, strutturate in maniera anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.

4. I soggetti ammessi possono presentare al CORECOM osservazioni circa l'attuazione del Piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.

Articolo 8

Orari dei programmi

1. Gli orari di trasmissione dei programmi dell'accesso saranno concordati tra il CORECOM e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 103/75.

Articolo 9

Sanzioni

1. Il CORECOM, qualora venga ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può sospendere la messa in onda del programma e, con decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali proponendo, alla Commissione parlamentare, l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e ne è assicurata la più ampia diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal CORECOM.

Pubblicato nel Buras Digitale n.26, Parte I e II, del 7 giugno 2012

COMUNICAZIONI

PERSONALI 10

L. 329/9575472, incantevole bionda atite, raffinata, Olbia, Adelyna. (wz)
Olbia, affascinante bionda, fisico meraviglioso, dolcissima, sensualissima, 3939985. (wz)
bionda Mare, novità, bionda 20enne, bellissima, disponibilissima, brava. 366/7008821.

NERO 19enne, super novità, fotomodella, raffinatissima, dolcissima, disponibilissima. 392/4281097. (aa)

INGIONE 389/5369620 bellissima fotomodello spagnola, prosperosa, passionale, simpatica, divertente, disponibilissima. (wz)

INGIONE 389/5555461, disponibilissima, molto sensuale, bella signora, momentaneamente rinvigiosita. (wz)

20 bellissima, ragazza orientale, sensuale, indimenticabile, ogni giorno, 296212. (ad)

A bellissima latina, dolce, per dolcissimi momenti di relax. 329/0050984. (wz)

A trans irresistibile, unica, piccantissima, sensualissima, mora, disponibilissima, indimenticabile. 327/2196123. (wz)

ARI 346/7839980, incantevole, passiosissima, gentilissima, fisico statuaria, tenera. (aa)

ARI deliziosa signora italiana, prospero, raffinata, simpatica, gentile, disponibilissima. 45/9396673. (aa)

ARI sarda, bellissima, fisico statuaria, dolce, disponibile. 327/6714257.

TRIMONIALI 11

DA 34enne, bella, estroversa, cerca amministrativa. 377/4730279. (aa)

MARCATINO 13

ESI nocciolino di sansa in sacchi da 25 kg, frantoio oleario Fois Giuseppe, Iolungias Galanè, Alghero. Tel. 80394 - cell. 348/283327 - 833050. (aa)

Sardegna

edda str. 31
: 079/2064002
amministrativi
str. 30/31
: 079/2064002

8
ax 070/340805

10
< 0783/70365

8
- Fax 0784/33433

all'OPCM 3655/2010 in deroga per la parte relativa all'acquisizione del progetto definitivo in fase di gara e alle disposizioni strettamente correlate contenute nel DPR 207/2010 e nei DM 145/2000 Codice CUP F41B10000750001 - Validato dal Responsabile del Procedimento con relazione istruttoria in data 08.11.2011 Prot. CDG-0147409-P. Codice CUP F41B10000750001. Oggetto: Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 4 dai km 36-106 incluso lo svincolo di Oschiri al km 45-610 dopo lo svincolo di Berchidda.

Tipo di procedura: ristretta a termini abbreviati ai sensi dell'art. 55, comma 6, e art. 70, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (D.P.C.M. 12.03.2010 e D.P.C.M. 04.12.2011 - Ordinanza Commissario Delegato n. 803/83 del 16.10.2012) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Luogo di esecuzione: Provincia Sassari - Comuni di Oschiri e Berchidda - Tempio. Provincia di Olbia. - Importo complessivo dell'appalto € 87.200.061,82 - Categoria prevalente: OG 3 - Ulteriori categorie: OG 13 - OG 6 - OG 8 - OG 11 - OG 13 - OS 11 - OS12 - OS21.

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Francesco Ruggieri. Il bando integrale è stato inviato alla GIUE in data 30.10.2012 e viene pubblicato sulla GURI n. 129 del 05.11.2012, sull'albo della sede legale - Direzione Generale ANAS S.p.A. - Roma e sui siti internet agli indirizzi www.stradeanas.it e www.infrastrutturetrasporti.it.

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura ristretta: ore 12:00 del giorno 21 Novembre 2012.

Le domande dovranno pervenire al Protocollo Generale della Direzione Generale dell'ANAS - Via Monzambano, 10 - 00185 - Roma.

Roma, li 06.11.2012

IL DIRIGENTE RESPONSABILE GARE E CONTRATTI
Avv. Daniele Tornaciolo

VIA MONZAMBANO, 10 - 00185 ROMA
 Tel. 06 44761 - Fax 06 4454956 - 064456224 • sito internet www.stradeanas.it

0024WZ P00



COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AVVISO

ACCESSO GRATUITO ALLE TRASMISSIONI RADIODIETIVISIVE DELLA R.A.I., A LIVELLO LOCALE (art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103)

Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) - organo di consulenza, garanzia e gestione della Regione autonoma della Sardegna per il governo e l'attuazione delle politiche regionali nel sistema delle comunicazioni, nonché organo funzionale dell'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), per il quale assolve le funzioni di garanzia dell'utenza e vigilanza nel territorio - rende noto che, con deliberazione n. 2 del 11.05.2012, è stato approvato il Regolamento che disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (R.A.I.).

Pertanto, i partiti e i gruppi politici, le organizzazioni associative delle autonomie locali, i sindacati, le confessioni religiose, i movimenti politici, gli enti e le associazioni politiche e culturali, le associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, i gruppi etnici e linguistici, gli altri gruppi di rilevante interesse sociale, che ne facciano richiesta al CORECOM, possono usufruire di appositi spazi gratuiti, per svolgere attività di comunicazione, mediante trasmissioni autogestite, nell'ambito della programmazione radiofonica e televisiva della R.A.I. a diffusione regionale.

Le trasmissioni di cui trattasi possono essere realizzate in modo autonomo, dai soggetti interessati, ovvero mediante il supporto tecnico gratuito della R.A.I.

Il Regolamento ed il fac-simile di domanda, pubblicati sul B.U.R.A.S. n. 26, Parte I e II, del 7.06.2012, sono disponibili, sul sito internet del CORECOM: <http://www.consreg Sardegna.it/CORECOM.asp> sotto la voce "accesso radiotelevisivo".

Il Presidente (Giorgio Atzori)

PROFESSIONI & CARRIERE SARDEGNA

0024WZ P00
COMUNE DI AGGIUS
 PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO /

Oggetto: Avvicinamento a selezione a tempo indeterminato di n° 1 unità lavorativa - cat. B1 - Area Amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo rende noto che dal 19 al 21 novembre 2012 presso il Centro Servizi per il Lavoro di Tempio P., sarà possibile presentare personalmente la domanda di disponibilità per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di n° 1 esecutore operativo specializzato cat B1 - "Addetto al Protocollo", presso l'Area Amministrativa del Comune di Aggius.

Per ogni utile informazione rivolgersi al Centro Servizi al Lavoro di Tempio P. - Via Brigata Sassari

Il Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Caterina Fodde)

0024WZ P00
COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
 PROVINCIA OLBIA-TEMPIO /

Avviso pubblico

Si rende noto che il centro servizi per il lavoro di Olbia, su richiesta del comune di Sant'Antonio di Gallura, ha pubblicato l'Avviso di selezione per l'avvicinamento al lavoro, per sei mesi suddivisi in tre turni di due mesi ciascuno, delle seguenti categorie professionali:

- n. 1 - operaio qualificato muratore - 1° turno
- n. 8 - operai comuni manovali - 1° - 2° e 3° turno

da impiegare nell'ambito del cantiere comunale finalizzato all'occupazione L.R. 20.4/2000 n. 4, annualità 2012, per le opere di manutenzione vie, strade, piazze e spazi pubblici.

Le domande dovranno essere presentate personalmente presso il centro servizi per il lavoro di Olbia, in via Romagna 10, o nella sezione decentrata di Palau, i giorni 14 e 15 novembre 2012. L'Avviso integrale è pubblicato sui siti istituzionali della provincia Olbia - Tempio e del comune di Sant'Antonio di Gallura, nella Sezione Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(Geom. Giovanni A. Cuocler)



Il quotidiano ideale per la pubblicità legale



A. MANZONI & C
 Cagliari - Tel. 070 342111 Fax
 Nuoro - Tel. 0784.252078 Fax
 Olbia - Tel. 0789.28323 Fax 0
 Sassari - Tel. 079.2064025 Fax



Segui LA M su Face

Notizie
 Commenti
 Approfondimenti
 sui fatti più ir dell'is
 facebook

... e anche su Tv
 leggi, commenta
 e rilancia i nostri twe



Ogni domenica e mercoledì SULLA NUOVA SARDEGNA



la Vetrina

Codice etico

In attuazione dell'art.11, comma 2 della legge regionale 20 luglio 2008, il Corecom della Sardegna si è dotato di un codice etico con disposizioni che si applicano ai componenti del Comitato.

Ad essi è fatto obbligo di operare con imparzialità, evitando trattamenti di favore, assumendo le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingendo indebite pressioni.

Il codice etico regola il comportamento dei componenti il Comitato, nell'esercizio delle funzioni e nella vita sociale, nel rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla qualità di pubblico ufficiale.

Le stesse disposizioni valgono per gli eventuali consulenti e collaboratori del Corecom.

Il codice etico è entrato in vigore dopo l'acquisizione dei pareri espressi dalla Seconda Commissione permanente e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(In allegato: il Codice Etico)

Allegati

CODICE ETICO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il presente Codice è adottato in attuazione dell'art. 11, comma 2, lett. d), della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna".

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Codice:

- a) per " CORECOM " e "Comitato", si intende il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna;
- b) per "componenti", si intendono i membri del Comitato, compreso il Presidente.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano ai componenti del CORECOM, ai consulenti e collaboratori.
2. I dipendenti della apposita struttura organizzativa a supporto del Comitato osservano le disposizioni del presente Codice etico in quanto compatibili con quelle relative al personale del Consiglio regionale della Sardegna.

Art. 3

Principi generali

1. I componenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale.

Art. 4

Comportamenti nell'esercizio delle funzioni

1. I componenti, consapevoli delle funzioni assegnate dalla legge al CORECOM, svolgono i propri compiti con elevato impegno ed ampia disponibilità.
2. I componenti non utilizzano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, non forniscono informazioni in merito a questioni in corso di valutazione presso il Comitato e si astengono dal manifestare opinioni e giudizi su specifici affari sui quali il CORECOM si debba pronunciare.

Art. 5

Comportamenti nella vita sociale

1. I componenti, nei rapporti privati:

- a) evitano l'indebito uso della loro posizione al fine di conseguire vantaggi per sé o per altri;
- b) non intrattengono, con chi abbia interesse in procedimenti presso il CORECOM, rapporti tali da incidere sulla loro indipendenza di giudizio;
- c) non effettuano operazioni economiche rilevanti che coinvolgano direttamente imprese parti di un procedimento in corso di istruzione presso il CORECOM, né utilizzano o forniscono, per gli stessi fini, informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in virtù del loro rapporto presso il CORECOM.

Art. 6

Doveri di imparzialità

1. I componenti operano con imparzialità, respingono pressioni indebite ed assumono le loro decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
2. Nello svolgimento degli incarichi i componenti non assumono impegni, né fanno promesse o danno rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenze del CORECOM.
3. Il componente che abbia accettato una candidatura per le elezioni politiche, amministrative o europee ne informa, immediatamente, per iscritto il Presidente del Comitato e, per tutta la durata della campagna elettorale, resta sospeso dall'incarico.
4. In tale periodo, le assenze del componente alle sedute del CORECOM sono considerate giustificate.

Art. 7

Divieto di accettare doni o altre utilità

1. Ai componenti è fatto divieto di accettare, per sé o per altri, doni o altre utilità da soggetti, persone fisiche o giuridiche, in qualsiasi modo interessati dall'attività del CORECOM, salvo quelli d'uso di modico valore.
2. I componenti che, indipendentemente dalla loro volontà, ricevono doni o altre utilità di non modico valore, devono provvedere alla loro immediata restituzione.
3. I componenti, per la partecipazione a eventi di interesse del CORECOM quali convegni, seminari, dibattiti o altre manifestazioni similari, possono accettare il rimborso delle spese di viaggio e l'assunzione degli oneri di soggiorno, da parte degli organizzatori, nei limiti in cui gli stessi sono riconosciuti agli altri omologhi partecipanti.

Art. 8

Riservatezza

1. I componenti sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni, al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e ad ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla qualità di pubblico ufficiale. In particolare:
 - a) non forniscono informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso il CORECOM;
 - b) non anticipano le domande che si intendono formulare nel corso delle audizioni e, in generale, durante lo svolgimento di atti istruttori;
 - c) non forniscono informazioni in merito a procedimenti in corso, prima che i relativi provvedimenti siano stati ufficialmente deliberati dal CORECOM e comunicati formalmente alle parti.

Art. 9

Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. I componenti, nell'esercizio delle loro funzioni o dei loro incarichi, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro funzioni, ove si trovino in situazioni di conflitto di interessi ed in ogni caso in cui sussistano evidenti ragioni di opportunità.
2. In dette ipotesi, i componenti hanno, altresì, l'obbligo di astenersi al momento dell'assunzione di deliberazioni.

Art. 10

Rapporti con i mezzi di informazione

1. I rapporti con i mezzi di informazione, relativamente a comunicati stampa, interviste ed interventi esterni finalizzati a rendere nota l'attività del CORECOM, sono tenuti dal Presidente e dai componenti a ciò delegati.

2. L'orientamento del CORECOM Sardegna sulle materie di competenza è reso noto mediante comunicati ufficiali. Ferma restando l'esigenza di riservatezza, l'espressione di una diversa opinione da parte di un componente deve avvenire con forme, modi e tempi che non siano di pregiudizio al CORECOM.

3. I componenti, i collaboratori ed i consulenti del Comitato sono tenuti ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la loro attività che non sia stata precedentemente concordata, nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere all'attività ed al prestigio del CORECOM.

Art. 11

Vigilanza sul rispetto del Codice

1. Il Presidente del Comitato vigila sulla corretta applicazione delle norme del presente Codice e propone al Comitato la soluzione dei casi concreti che, eventualmente, si dovessero verificare.

Art. 12

Obblighi dei consulenti, dei collaboratori e dei dipendenti

1. Gli eventuali consulenti e collaboratori del CORECOM sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni del presente Codice.

2. I dipendenti della apposita struttura organizzativa a supporto del Comitato ispirano il loro comportamento a imparzialità, correttezza e trasparenza ed osservano le norme di comportamento previste per i dipendenti del Consiglio regionale della Sardegna e le disposizioni del presente Codice etico, nei limiti di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 13

Aggiornamento del Codice

1. Il Comitato, anche sulla base dei suggerimenti provenienti dagli Organi della Regione o da altri soggetti pubblici e privati, può provvedere a modificare ed integrare le disposizioni del presente Codice.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Codice etico entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Le funzioni delegate dall'Agcom

Nell'immediatezza del suo insediamento il Comitato attualmente in carica ha preso atto del fatto che ancora non fosse titolare delle funzioni delegate dall'Agcom.

Pertanto, lo stesso ha provveduto con urgenza e prioritariamente ad attivare il processo di acquisizione delle prime deleghe da parte dell'Agcom, tra le quali il tentativo obbligatorio di conciliazione tra utenti e gestori telefonici, ritenendo appunto che non fosse più tollerabile negare l'esercizio di questo diritto ai cittadini sardi nè, tantomeno, giustificare qualsiasi forma di inerzia che perpetrasse questa ingiustificabile e dannosa sperequazione rispetto ai cittadini delle altre Regioni italiane.

Alla luce di queste considerazioni il Corecom ha, con determinazione, avviato tutte le procedure affinché si raggiungesse tale scopo, incontrando innanzitutto la Seconda Commissione consiliare, alla quale è stato presentato ed illustrato in audizione il documento (vedi allegato) sulle conciliazioni in materia di telecomunicazioni, a mezzo del quale si sono evidenziati l'importanza dell'istituto, il suo inquadramento normativo, anche a livello comunitario, l'esperienza ed i risultati raggiunti in ambito nazionale dai Corecom italiani, con particolare riferimento ai dati contenuti nella Relazione Agcom del settennato 2007-2012. Evidenziando, inoltre la peculiarità della realtà sarda, il cui Corecom è l'unico ad essere privo di tale delega (e delle altre di primo livello) e descrivendo, alla luce della normativa vigente, il conseguente stato di svantaggio e discriminazione dei cittadini sardi da ciò derivante ed i benefici che, invece, gli stessi trarrebbero e trarranno attraverso la possibilità di esercitare il relativo diritto.

Quanto alla delega relativa alla vigilanza, nel settore radiotelevisivo, sul rispetto delle norme in materia di tutela dei minori, il Corecom ha affrontato la problematica di comprensione di quali siano, attualmente, i meccanismi che possano muovere e determinare nel minore, da una parte, una percezione perversa della propria immagine e, dall'altra, i rischi di una comunicazione viziata sia essa televisiva che attraverso internet. da parte dei minori, deve essere puntuale e determinato.

L'esame della questione è partita con lo studio dei vari percorsi dello sviluppo delle abilità, delle percezioni e del proprio pensiero che, da una fase prettamente concreta arriva che al pensiero ipotetico deduttivo nell'adolescenza, in cui i minori sono portatori di varie fragilità.

Lo studio effettuato dal Corecom ha portato lo stesso alla consapevolezza che attraverso l'immagine televisiva il minore vede il proprio io riflesso negli altri minori e negli adulti protagonisti nello schermo e, al tempo stesso, subisce il fascino dell'identificazione con costoro.

La tutela da parte delle istituzioni deve segnare una maggiore presa di posizione e di condanna ogni volta che si manifesta un evento dove l'immagine del minore è fuorviata con grave danno per la giovani menti e per la stessa società.

E' apparso opportuno utilizzare le risorse del Corecom per promuovere a livello regionale la propria competenza, al fine di creare sensibilità e coscienza comune, affinché la qualità dei programmi televisivi regionali sia a vantaggio dei nostri minori e ciò anche con interventi sanzionatori qualora dovuti.

Il Corecom, quindi, ha posto le basi per un ruolo di primo piano nella tutela delle fasce di utenti "deboli", cioè maggiormente esposti ai rischi di violazione dei diritti della persona conseguenti all'ampliamento dell'offerta di programmi e contenuti sulle nuove piattaforme trasmissive, consapevole della necessità di poter svolgere questa attenta azione di verifica sulla qualità dei programmi televisivi, sulla scorta delle segnalazioni delle istituzioni, delle associazioni, dei cittadini.

L'imminente conferimento della delega de qua consentirà alla regione Sardegna di esercitare questa importante funzione di monitoraggio e controllo, realizzando la collaborazione con altri Corecom e la relazione con il Comitato Tv e minori.

Primariamente, ottenuta la delega, per far conoscere la funzione di controllo e monitoraggio sulle emittenti televisive locali, si è deciso di realizzare un'opportuna campagna di comunicazione al fine di sensibilizzare i cittadini sull'importante competenza del Corecom.

Inoltre, è stata programmata l'organizzazione di un convegno sui rischi di internet e dei social work le cui personalità, in qualità di relatori del convegno, dovranno avere la perfetta conoscenza del fenomeno(polizia postale, sociologi, magistrati) per un'attenta analisi e soluzioni che prevedano l'attuazione di un perfetto percorso di prevenzione al fine della salvaguardia e tutela dello sviluppo della personalità dei minori, evitando loro di rimanere intrappolati in reati o di essere a loro volta vittime della rete.

Infine, sono state poste le basi attraverso contatti con l'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione ed i dirigenti scolastici affinché sia realizzata una ricerca/indagine conoscitiva sull'utilizzo del mezzo televisivo da parte dei giovani presso le scuole del territorio regionale di ogni ordine e grado. Obiettivo della ricerca è quello di trovare delle strategie valide per insegnare ai ragazzi un uso consapevole e non passivo dei media, a partire dalla televisione e da internet, coinvolgendo le figure genitoriali.

La particolare attenzione che la Seconda Commissione consiliare, la Presidente del Consiglio regionale e l'intero Ufficio di Presidenza hanno riservato alla problematica delle deleghe ha determinato che la Seconda Commissione approvasse la Risoluzione n. 37 del 2012 e che, successivamente, l'Ufficio di Presidenza emanasse la deliberazione n. 212 del 15 novembre 2012, che sancisce l'adesione al procedimento di acquisizione delle deleghe.

Nel contempo il Comitato, in previsione soprattutto dell'esercizio della delega del tentativo obbligatorio di conciliazione (che, per l'esperienza degli altri Corecom, assorbe il 75% dell'attività complessiva dei Corecom medesimi), ha voluto acquisire importanti elementi di valutazione e operativi facendo la conoscenza diretta delle esperienze degli altri Corecom e partecipando agli incontri e convegni nei quali specificatamente venivano trattate tematiche riguardanti le deleghe da parte di Agcom.

Sempre nel rispetto delle procedure sancite da Agcom per la cessione delle deleghe il Comitato ha approvato in data 29 agosto 2012 un proprio Codice Etico, finalizzato a garantire l'indipendenza ed imparzialità richieste e in data 5 settembre 2012 ha deliberato la propria volontà di aderire al procedimento di conferimento delle funzioni delegate contemplate nelle lettere d), e), f), g) di cui all'articolo 3 dell'Accordo Quadro del 4

dicembre 2008, concernente i principi generali riguardanti l'esercizio delle funzioni delegate in materia di comunicazioni.

L'11 Aprile scorso, a distanza di un anno dal nostro insediamento, l'Autorità Garante per le Comunicazioni ha formalmente concesso le deleghe al Corecom Sardegna.

La ratifica di tale documento è prevista nel prossimo mese di Giugno e da Luglio, con la giusta enfasi, possiamo assicurare che i cittadini sardi avranno la possibilità di esercitare un diritto che finora era stato negato.

(In allegato: il documento avente ad oggetto le conciliazioni in materia di telecomunicazioni, approvato dal Corecom Sardegna in data 4 giugno 2012, il documento sui minori, approvato nella seduta del 28 giugno successivo, presentati ed illustrati in audizione alla Seconda Commissione; la lettera alla Seconda Commissione; la Risoluzione n. 37 del 2012, approvata dalla medesima; la deliberazione del Corecom Sardegna di inizio della procedura; la delibera n. 212 del 2012 dell'Ufficio di Presidenza e la delibera dell'Agcom)

Allegati

CORECOM Sardegna.

Programma attività anno 2012.

Le conciliazioni in materia di telecomunicazioni

Documento approvato nella seduta del Corecom Sardegna il 4 giugno 2012.

Attività di conciliazione dei CORECOM.

Report.

Le Conciliazioni. Definizione.

Le conciliazioni costituiscono un importante strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono risultare alternative al sistema della giustizia ordinaria. Consentono, infatti, la possibilità di risolvere controversie in materia di telecomunicazione (telefonia fissa e mobile, internet, telefonia pubblica e televisione a pagamento), in un breve lasso temporale ed in maniera totalmente gratuita per gli utenti, secondo una procedura semplificata ed informale anche in termini di rappresentanza e difesa in quando il consumatore può stare in udienza personalmente o farsi rappresentare da chiunque (anche dalle Associazioni a tutela dei consumatori), purché munito di delega.

Fonti

L'origine di tale istituto-sistema, trova la sua fonte in ambito europeo nella Raccomandazione C.E. 2001/310/CE emessa in relazione a quanto previsto a tutela dei consumatori nel Trattato istitutivo C.E. che, in particolare, all'art. 121 prevede che venga assicurato un livello elevato di tutela dei consumatori europei.

La mediazione/conciliazione, il cui tentativo è stato reso obbligatorio ed esteso di recente a tutte le controversie in materia civile e commerciale (cfr. camere di Conciliazione ex D.Lgs. n. 28/2010; D.M. n. 180/2010), invece, in materia di telecomunicazioni trova origine negli anni Novanta, sia con la L. n. 481/1995 (Norme per la concorrenza e regolamentazione dei servizi pubblici di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità dei servizi pubblici di pubblica utilità) sia con la L. n. 249/1997 istitutiva dell'AGCOM.

Infatti, in attuazione di tali leggi, con Delibera n. 182/02/CONS venne adottato il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie nei rapporti tra organismi di telecomunicazione e utenti, successivamente modificato ed integrato (ex Delibere n. 307/03/CONS e n. 137/06/CONS). Successivamente, il Regolamento venne approvato e disciplinato, ex art. 1, commi 11, 12 e 13 della L. n.249/1997 ed art. 81 del D.Lgs. n. 259/2003, dalla Delibera n. 173/07/CONS e successive integrazioni e modificazioni.

Pertanto, la conciliazione in materia di telecomunicazioni (presso il Corecom o la Camera di Commercio o col sistema delle conciliazioni paritetiche a mezzo delle Associazioni dei Consumatori), costituisce, già dal 2002, adempimento obbligatorio a pena di inammissibilità dell'azione in sede giurisdizionale.

Le deleghe. Tipologia.

La ADR (Alternative Dispute Resolution) costituiscono oggetto di attività delegata da parte dell'AGCOM ai Corecom, ex art. 1, comma 13 L. n. 249.1997 e art. 4 L.R. n. 11/2008.

In particolare, l'attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie è oggetto di specifiche deleghe.

La prima, è una delega c.d. di primo livello, che attiene al **tentativo obbligatorio di conciliazione** che il Corecom compie tra la società di telecomunicazioni e l'utente privato/consumatore, le società o la pubblica amministrazione che usufruiscono di tale servizio, al fine di addivenire ad accordo tra le parti.

La seconda, è una delega di c.d. secondo livello ed attiene all'**eventuale definizione della controversia**. Vale a dire, all'attività decisionale che il Corecom svolge nell'ipotesi in cui il tentativo obbligatorio di conciliazione non sia andato a buon fine e la parte interessata adisca il Comitato in parola che si pronuncia con provvedimento vincolante amministrativo.

Nel caso in cui il Corecom non sia in possesso della delega di secondo livello, la parte interessata può adire direttamente l'AGCOM.

Per completezza, inoltre, occorre fare riferimento ad un'altra importante attività delegata che si estrinseca nella possibilità per il Corecom, a seguito di apposita istanza dell'utente, da presentarsi nella stessa istanza di conciliazione, di **adottare provvedimenti temporanei d'urgenza** per la riattivazione o il ripristino del servizio o per la cessazione di abusi che inibiscono il funzionamento del servizio medesimo.

Funzione dell'istituto.

A livello europeo, si prescrive agli Stati membri un "elevato livello di protezione" dei consumatori.

In tal senso, ebbe a disporre la Risoluzione del Consiglio d'Europa che nel 1973 che, stilando la "*Carta Europea dei Consumatori*", individuò i primi cinque diritti fondamentali dei consumatori che, nel tempo, furono ampliati ed articolati.

L'esigenza di tutela dei consumatori, muove anche dalla constatazione oggettiva che, nella grande distribuzione di massa, i rapporti commerciali sono caratterizzati da un oggettivo squilibrio sinallagmatico e dall'asimmetria economica, contrattuale ed informativa delle parti contrattuali. Da qui, l'esigenza del legislatore di intervenire al fine, in primo luogo, di tutelare immediatamente il contraente debole ed, in secondo luogo, progressivamente, di ridurre sempre più tale *gap* (mediante l'informazione dei consumatori, l'educazione ad un consumo critico e consapevole; nonché, attraverso la loro consultazione e rappresentanza).

Lo Stato italiano, a partire dagli Anni Novanta ha iniziato a dare attuazione alle Direttive europee in materia di tutela dei consumatori, attraverso l'emanazione di specifiche normative e la realizzazione di sistemi.

In tale ottica funzionale, s'inquadra l'istituto del Corecom ed il sistema delle attività delegate tra cui, nello specifico, il sistema delle conciliazioni in materia telecomunicazioni.

Nella Relazione conclusiva del mandato 2005-2012, l'AGCOM assume che il proprio ruolo primario è *"la tutela delle fasce di utenti deboli"*; nonché quello di *"garantire il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali della persona nell'ambito del sistema delle comunicazioni"*.

Tra tali diritti, è ricompreso il diritto di difesa (art. 24 Costituzione), il quale verrebbe leso nell'ipotesi in cui fosse rimesso ad un sistema oneroso in termini economici e di tempistica (quale il sistema di giustizia ordinario) che, stante l'esiguo valore delle controversie in materia di telecomunicazioni, spingerebbe gli utenti a rinunciare ad agire per far valere i propri diritti e ragioni, con il pregiudizievole effetto di denegata giustizia e di indebito profitto degli operatori delle telecomunicazioni. In tal senso, si è pronunciata più volte la Corte Costituzionale, stabilendo che *"il tentativo obbligatorio finalizzato ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato di situazioni sostanziali, realizzato attraverso la composizione preventiva della lite rispetto a quello conseguito mediante il processo"* è conforme all'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa).

In materia, l'AGCOM riconosce, testualmente, la "centralità del consumatore".

Precisando che l'obiettivo di promuovere il benessere dei consumatori costituisce *"un'esigenza trasversale"* in tutti i settori di azione ed intervento dell'AGCOM stessa (funzionamento dei mercati, regolamento e vigilanza).

Nell'anno 2006, l'AGCOM, a tal fine, ha promosso istituti ed azioni a favore dei consumatori.

Nello specifico, ha istituito la Direzione di tutela dei consumatori; ha costituito il Tavolo permanente con le Associazioni dei Consumatori (in attuazione dei principi di trasparenza e partecipazione nell'azione amministrativa e dei diritti di rappresentanza e consultazione dei consumatori); ha stilato un Protocollo d'Intesa con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre, nell'anno 2011 ha stilato la Guida AGCOM sui diritti dei consumatori nel mercato delle comunicazioni, diffusa nel sito e a mezzo di 20.000 copie di CD. Infine, ma non per importanza, ha inteso promuovere il

rafforzamento del sistema di risoluzione alterativa delle controversie tra gestori e utenti, accelerando la procedura di assegnazione delle deleghe e modificando in senso favorevole ai consumatori la procedura con la Delibera n. 358/08/CONS modificativa della Delibera n. 173/07/CONS.

Caratteristiche e convenienza della conciliazione.

Le conciliazioni di cui trattasi, presentano le seguenti principali caratteristiche.

Hanno ad oggetto i servizi di telefonia, fissa e mobile, internet e pay tv.

Sono esperibili dai consumatori-utenti, dalle imprese-società e dalla pubblica amministrazione che usufruiscano dei servizi in questione. La competenza territoriale, è determinata: per le linee fisse, dal luogo in cui queste sono ubicate; per le linee mobili, invece, dal domicilio, residenza o sede legale dell'utente al momento della sottoscrizione del contratto.

Inoltre, consentono di ottenere indennizzi, storni e rimborsi. Nonché, la riattivazione del servizio in caso di urgenza, anche in pendenza della procedura di conciliazione, e la cessazione di condotte abusive.

Caratteristiche specifiche sono quelle della totale gratuità per l'utente; esecutività della decisione; libertà di forma nella partecipazione all'udienza; brevità della procedura.


Producono svariati effetti positivi, quali: la salvaguardia dei rapporti commerciali, a vantaggio degli operatori; l'alleggerimento del sistema giudiziario e, quindi, il contenimento della spesa pubblica, a vantaggio della collettività; la garanzia della giustizia sostanziale senza oneri, a vantaggio degli utenti.

Panoramica in Italia. Fonte: Relazione AGCOM mandato 2005-2012

Il decentramento territoriale dell'attività delle conciliazioni, attraverso il sistema delle deleghe ai Corecom consente al cittadino un agevole accesso al sistema di risoluzione delle controversie. Il completamento del processo di conferimento delle deleghe, completatosi negli ultimi anni evidenziano un tendenziale incremento al ricorso ai Corecom in funzione conciliativa.


Infatti, esaminati i dati parziali di ciascun Corecom (eccezion fatta per il Corecom Sicilia, che ha ottenuto la delega a gennaio 2012 e per il Corecom Sardegna, che attualmente è privo di deleghe), si evidenzia che dal 2007 al 2011 le istanze di conciliazione sono aumentate da un numero pari a 35.000 a quello pari a 55.676, con un progressivo aumento anche degli accordi raggiunti che tra il 2009 ed il 2011 sono aumentati dal 60% al 70%

Tabella A - Domande di conciliazione-Accordi di conciliazione, Corecom italiani – anni 2007/2011 . Fonte: AGCOM.




Parimenti, emerge che anche l'attività di definizione delle controversie ha subito un tendenziale increment , benché il processo di attribuzione delle deleghe ancora non sia completato. I vantaggi in termini di tempo ed economici, spingono gli utenti ad utilizzare questo strumento. Verosimilmente, lo stesso subirà un ulteriore incremento. Sia perché il processo di delega verrà via via completato (con conseguente meno coinvolgimento dell'AGCOM in materia) sia perché nel 2011 (Delibera n. 73/II/CONS) è stato introdotto un sistema di forme di delega anticipata; nonché di alleggerimento della procedura (ad esempio, mediante l'introduzione dell'audioconferenza), nonché novità in tema di indennizzi).

Tabella B - Domande di definizione delle controversie utenti-operatori. Corecom italiani e AGCOM. — anni 2007/2011 . Fonte: AGCOM.



I dati dell'AGCOM dimostrano, inoltre, l'elevata percentuale di esito positivo delle conciliazioni che, nell'ultimo anno, complessivamente, si sono concluse con un accordo nel 75% dei casi.



Altri dati forniti dall'AGCOM (Relazione mandato 2007-2012 cit.), sono ugualmente significativi. Nel decennio 2002-2012 (primo trimestre) i casi risolti positivamente col sistema delle conciliazioni sono 300.000 per effetto dei quali si sono avuti indennizzi, rimborsi e storni a favore dei consumatori-utenti pari ad oltre Euro 100.000.000, di cui tre quarti nell'ultimo settennato.

Le esperienze dei Corecom. Azioni, numeri e singole realtà .

Il Corecom Lazio nell'ultimo anno si è distinto per il tendenziale incremento dell'attività e capacità di farvi fronte con risultati significativi.

Corecom Lazio - Anno 2011

<i>Istanze conciliazione</i>	<i>7.507</i>
<i>Accordi di conciliazione</i>	<i>68%</i>
<i>Istanze definizione controversie</i>	<i>760</i>
<i>Definizione controversie</i>	<i>85%</i>
<i>Impugnazioni</i>	<i>0</i>
<i>Istanze provvedimenti d'urgenza</i>	<i>1.090</i>

Corecom Lazio	I° trimestre 2011	I° trimestre 2012	Incremento
<i>Istanze conciliazione</i>	1.894	2.187	+ 15%
<i>Udienze</i>	1.830	2.363	+ 29%
<i>Accordi di conciliazione</i>	69,8%	80%	+ 14%
<i>Definizione controversie</i>	182	200	+ 9%
<i>Istanze provvedimenti d'urgenza</i>	261	330	+ 26,4%

Corecom Lazio	2011	I° trimestre 2012
<i>Indennizzi, rimborsi, storni agli utenti</i>	Euro 2.000.000,00	Euro 600.000,00

Per i Corecom l'attività delegata di conciliazione rappresenta un impegno preponderante.

Oramai tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, possiedono la delega per le conciliazioni, mentre attualmente solo tredici Regioni possiedono anche quella di secondo livello per la definizione delle controversie.

Al fine di esercitare la funzione conciliativa, i Corecom si sono dotati di appositi strumenti.

In particolare, al fine di agevolare i consumatori-utenti e nel rispetto del principio di economicità, efficienza e rapidità, si sono dotati di NUMERI VERDI gratuiti per i consumatori (Es. Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia); hanno dotato i loro siti di modulistica on line; alcuni altri, nel principio della trasparenza, pubblicano on line il CALENDARIO DELLE UDIENZE (Es. Abruzzo); inoltre, alcuni altri, di agevolare i consumatori-utenti e di rendere la procedura più rapida ed economica, hanno predisposto il sistema di COMPILAZIONE ON LINE DELL'ISTANZA DI CONCILIAZIONE (Es. Calabria).

In un'ottica di partecipazione e coinvolgimento degli utenti nell'azione amministrativa, si ritiene opportuno segnalare la particolare iniziativa del Corecom Liguria che sul proprio sito ha adottato la " SCHEDA DI SEGNALAZIONE PER MIGLIORARE IL SERVIZIO DELLE CONCILIAZIONI" che i consumatori possono compilare e spedire anche on line, oltreché via fax, mail o per posta ordinaria.

I Corecom, inoltre, si sono attivati per diffondere informazioni sull'utilità ed il funzionamento del sistema delle conciliazioni: svariati Corecom, infatti, hanno pubblicato sui loro siti il VADEMECUM delle conciliazioni, come ad esempio i Corecom Marche, Liguria, Basilicata, Val d'Aosta.

Singolare iniziativa è stata adottata, in quest'ottica, dal Corecom Friuli Venezia Giulia, il quale ha adottato un sistema di informazione capillare sul territorio, attivando SPORTELLI INFORMATIVI IN TUTTE LE PROVINCIE della regione; nonché dal Corecom Liguria che ha disposto la realizzazione e la diffusione di VIDEO per pubblicizzare adeguatamente l'attività delle conciliazioni ed anche delle altre attività delegate.

I Corecom si sono impegnati a diffondere, come sopra sinteticamente descritto, le informazioni inerenti l'esistenza, l'utilità ed il funzionamento delle conciliazioni, ma vi è di più.

Il Corecom Emilia Romagna, ha adottato una singolare ed importante iniziativa finalizzata a diffondere la cultura della conciliazione e la formazione in materia di conciliazione.

Infatti, ha stipulato una convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avente ad oggetto lo svolgimento di stage e tirocini da parte di praticanti avvocati presso lo stesso Corecom Emilia Romagna, della durata di sei mesi, validi ai fini della pratica forense, con l'obiettivo di diffondere tra i giovani praticanti le tecniche di mediazione e conciliazione e formare specialisti in materia di telecomunicazioni.

La Relazione Annuale 2011 del Corecom Toscana offre precisi spunti per analizzare la tendente crescita delle istanze di conciliazione e di definizione delle controversie che registrano, comunque, tendenzialmente tutti i Corecom ed il cui trend si è palesato nella relazione di fine mandato dell'AGCOM, di cui sopra, che ha raccolto i dati a livello nazionale.

Il Corecom Toscana ha stilato una Relazione riguardante il periodo temporale 2004-2011, evidenziando un progressivo incremento dell'attività in materia di conciliazioni, che sono passate da un numero iniziale di 235 istanze accolte del 2004 al numero di 4.100 nel 2011; così come le conciliazioni concluse nel 2004 erano in numero di 217 per essere nel 2011 un numero pari a 4.500. Tra il 2007 ed il 2011, il Corecom in questione ha accolto 18.000 istanze, con una media di 3.500 per ciascun anno.

La Sardegna. Il Corecom Sardegna. Integrazione programma attività anno 2012.

Il Consiglio regionale sardo ha dato attuazione alla Legge n. 249/1997 (istitutiva dell'AGCOM e che prevedeva i Corecom), con L.R. n. 11/2008 ed il Corecom Sardegna è stato istituito, ultimo in Italia, nel mese di febbraio 2011. Il Corecom attualmente in carica è il secondo ad essersi insediato il 19 aprile 2012, dopo che il precedente ha avuto una durata di poco più di un anno.

La situazione della Sardegna è peculiare.

Ambivalente, in materia di comunicazione.

Da un lato, il suo Corecom, ultimo in Italia ad essere istituito ed unico in Italia ad essere, attualmente, privo di deleghe.

D'altro lato, la Sardegna è stata la prima regione in Italia ad essere passata dall'analogico al digitale e, regione pilota, avendo riportato ottimi risultati, ha svolto la funzione di "apripista" rispetto alle altre regioni in un progetto importante, appena conclusosi. Così come, d'altro lato, ha svolto fino al 1992 insieme alle altre regioni a statuto speciale, un ruolo da protagonista nel settore della produzione televisiva.

In questo contesto, appare quanto mai opportuno che la Sardegna a mezzo del suo Corecom recuperi, nell'interesse della collettività, a tutela della democrazia, dei diritti di informazione, di difesa, di tutela delle minoranze, questo gap che la separa dal resto d'Italia.

Ciò anche in virtù e, a maggior ragione, per le peculiarità di questa regione.

La Sardegna, infatti, si caratterizza in primo luogo per l'insularità. Ciò comporta una particolare esigenza di celerità anche per la delega di secondo livello.

Infatti, fino a che questa non verrà rilasciata, il Corecom Sardegna non sarà competente decidere sulle controversie in materia di comunicazioni, con la conseguenza che, il cittadino sardo, dovrà eventualmente rivolgersi all'AGCOM vanificando così il vantaggio della gratuità della procedura con una evidente violazione del principio di uguaglianza (sancito dall'art. 3 Cost) oppure dell'art. 24 Cost. (diritto di difesa), dovendo, alternativamente, rinunciare a far valere i propri diritti per evitare oneri, costi e spese.

L'urgenza della delega di primo livello pare opportuna anche in relazione ad altre due peculiarità.

Infatti, molti cittadini sardi hanno scelto quale gestore di telecomunicazioni la società Tiscali nata in Sardegna. Quest'ultima non ha, ad oggi, stipulato alcun Protocollo di intesa con le Associazioni a tutela dei consumatori per svolgere le Conciliazioni paritetiche, le uniche che, insieme alla conciliazione presso il Corecom, rivestono il carattere della gratuità per gli utenti. Ciò significa che, verosimilmente, l'utente sardo che si trovi a controversare con tale società, dovrà, fino a che la funzione di cui trattasi non verrà delegata al Corecom, rivolgersi alla Camera di Commercio o alle Camere di conciliazione, entrambe onerose per gli utenti.

Per concludere, "l'ordinamento della comunicazione" è oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3 Costituzione). Il Corecom Sardegna contribuisce a svolgere e ad attuare le funzioni in tema di ordinamento della comunicazione, costituzionalmente previste, tra cui rientra il sistema delle conciliazioni che, come finora esplicitato, coinvolge altri due diritti costituzionalmente tutelati: il diritto di difesa ed il diritto di uguaglianza.

Inoltre, il sistema conciliativo contribuisce alla salvaguardia dei rapporti commerciali, a beneficio del sistema economico; contribuisce al risparmio di tempo e denaro a favore dei consumatori: inoltre è si produce effetti positivi anche rispetto al sistema di giustizia ordinario, il quale, già molto oberato, non viene caricato oltremodo, consentendo peraltro un risparmio della spesa pubblica.

Dal punto di vista organizzativo, l'esperienza degli altri Corecom dimostra che inizialmente il sistema sia di non semplice avviamento.

Ciò, è stato evidenziato, anche per la peculiarità dei Corecom i quali sono strutturalmente, inseriti e dipendenti dai Consigli regionali, competenti a fornire strumenti e personale (così come previsto dalla legge nazionale e dalla legge regionale n. 11/2008) mentre funzionalmente, sono dipendenti dall'AGCOM di cui costituiscono organi, rispondendo ad un'esigenza di decentramento territoriale della stessa Authority (art. 1, comma 13 L. n.249/1997), con indiscutibili funzioni e caratteri di indipendenza rispetto agli organi di direzione politica (Cons. St. sent. n. 1804/2011).

Nel caso di specie, si ritiene opportuno si possa fare riferimento alle risorse interne presenti nel Corecom attualmente in carica. In particolare, per quanto attiene la formazione e l'affiancamento

del personale, il quale dovrà necessariamente essere dipendente, inquadrato nella struttura pubblica di riferimento, dovendo ricoprire la funzione legislativamente prevista di responsabile del procedimento di conciliazione. A tal fine, si ritiene possa essere opportuno fruire degli istituti della mobilità interna e/o del distacco o similari. In tal modo, senza costi aggiuntivi inerenti il personale necessario allo svolgimento della funzione delegata di cui trattasi, si potrà evidentemente porla in essere, rendendola effettivamente operativa.

Ciò nell'interesse dei cittadini sardi e della stessa amministrazione consiliare regionale, la quale per l'effetto della delega congiunta con lo Stato nella disciplina dell'ordinamento della comunicazione ha, nel settore delle conciliazioni, un rapporto diretto coi cittadini, occasione di partecipazione democratica e di dimostrazione di buon andamento della Pubblica amministrazione.

Si ritiene che l'organico possa essere modestamente contenuto in termini numerici considerato il numero degli abitanti in Sardegna e dunque il carico dei potenziali istanti. Ciò comunque, nella consapevolezza, che la Sardegna verosimilmente seguirà il trend crescente di ricorso al Corecom, sia perché gli altri sistemi di conciliazione/mediazione (Camera di Commercio e Camere di Conciliazione) sono a titolo oneroso, sia perché la Conciliazione paritetica a mezzo delle Associazioni dei Consumatori, se da un lato è gratuita, d'altro lato, in Sardegna è poco diffusa per ragioni che difficilmente verranno risolte nel breve periodo.

Il Corecom Sardegna, pertanto, una volta divenuto titolare della delega in questione, intende procedere all'organizzazione pratica nei termini di cui sopra, ispirandosi alle azioni adottate dagli altri Corecom per la promozione della conoscenza di tale istituto e la diffusione della cultura conciliativa, e l'attuazione rapida efficiente della procedura, con inoltre una peculiarità.

Stante, la funzione del Corecom di tutelare le minoranze linguistiche e considerato che la Sardegna presenta e possiede, nel proprio patrimonio culturale, la lingua sarda, si ritiene possa essere opportuno anche in tale settore procedere secondo il criterio del bilinguismo nei sistemi informativi, informativi e pratici.

Tutto quanto sopra considerato, per concludere, contribuisce a rendere la Sardegna pari alle altre regioni d'Italia ed i cittadini sardi non semplici consumatori ma elevati al ruolo di *cives*, portatori di un consumo consapevole, informato e maggiormente tutelati.

La materia delle conciliazioni, rappresenta per il Corecom Sardegna e per il Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna, un importante settore di sfida in cui in modo originale ed interessante si commistionano innovazione e tradizione. Si legano insieme esigenze di tutela di matrice europeista ed esigenze di tutela della tipicità culturale sarda.

CORECOM SARDEGNA

Programma attività anno 2012

Il Corecom e la salvaguardia dell'immagine del minore.

Documento approvato nella seduta del 28 giugno 2012

E' importante confrontarsi su questa tematica che oggi, più di ieri, diventa un campanello che suona per avvertirci che siamo in pieno allarme sociale.

Il dovere da parte degli adulti di proteggere e capire i meccanismi che possono muovere e determinare una percezione perversa della propria immagine da parte dei minori, deve essere puntuale e determinato.

Dalla nascita con i vari percorsi dello sviluppo delle abilità, delle percezioni e del proprio pensiero che, da una fase prettamente concreta arriva al pensiero ipotetico deduttivo nell'adolescenza, i minori sono portatori di vari tipi di fragilità.

Attraverso l'immagine televisiva il minore vede il proprio io riflesso negli altri minori e negli adulti protagonisti nello schermo ed, al tempo stesso, subisce il fascino dell'identificazione con questi.

In una età dove il proprio io è in continua trasformazione, non c'è la chiarezza in se stessi delle proprie azioni, in quanto mancano tipi di percezioni delle regole sociali.

Il percorso del proprio pensiero nel minore ha vari stadi che implicano risposte diverse e capacità di analisi altrettanto variate.

La tutela da parte delle istituzioni deve segnare una maggiore presa di posizione e di condanna ogni volta che si manifesta un evento dove l'immagine del minore è fuorviata con grave danno per la giovani menti e per la stessa società, in quanto il futuro sarà da loro definito.

Oggi senza retorica ed enfasi bisogna responsabilizzare ogni settore, anche la cosiddetta arte dell'immagine, se questa è negativa per la maturità e la serenità dei minori in una società che si definisce civile.

Appare opportuno utilizzare le risorse del Corecom per promuovere a livello regionale la propria competenza, al fine di creare sensibilità e coscienza comune affinché la qualità dei programmi televisivi regionali sia a vantaggio dei nostri minori e ciò anche con interventi sanzionatori qualora dovuti.

Come bene evidenziato nel Bilancio 2005-2012 dell'AGCOM, redatto dal Dottor Calabrò a fine mandato dei sette anni della sua presidenza, sul tema la tutela dei minori e degli utenti riportiamo quanto segue: "L'Autorità ha attribuito un ruolo di primo piano alla tutela delle fasce di utenti "deboli", cioè maggiormente esposti ai rischi di violazione dei diritti della persona conseguenti all'ampliamento dell'offerta di programmi e contenuti sulle nuove piattaforme trasmissive. Di particolare rilevanza è stato l'impegno dell'Autorità nell'ambito della tutela dei minori - anche in virtù dei nuovi compiti ad essa affidati dal d.lgs. 44/2010 (art. 9) - in materia di classificazione dei programmi nocivi per i minori, come - regolamentazione per le procedure di filtraggio e l'adozione di codici identificativi per limitare l'accesso ai programmi per soli adulti, con riferimento sia ai servizi lineari che non lineari, su qualunque piattaforma di trasmissione (compresa la rete internet). In tale contesto, l'azione dell'Autorità ha seguito due linee direttrici: da un lato, l'avvio di un'attività regolamentare, in stretta collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori (delibera n. 88/10/CSP); dall'altro lato, la regolamentazione di questi aspetti ha perseguito il rafforzamento del processo di delega di alcune funzioni ai Co.re.com. coinvolti anche nelle funzioni di vigilanza svolte parallelamente alle norme deontologiche così identificate".

Il Co.re.com Sardegna necessita dei poteri/deleghe affinché possa svolgere quella attenta azione di verifica sulla qualità dei programmi televisivi sulla scorta delle segnalazioni delle istituzioni, delle associazioni, dei cittadini.

A tutt'oggi la regione Sardegna è l'unica regione d'Italia a non esercitare questa importante funzione di monitoraggio e controllo, trovandosi in una posizione diorfana che le inibisce la collaborazione con altri Corecom e la relazione con il Comitato Tv e Minori.

Primariamente, ottenuta la delega, per far conoscere la funzione di controllo e monitoraggio sulle emittenti televisive locali, è intendimento di questo organismo, realizzare un'opportuna campagna di stampa al fine di giungere alla coscienza della gente comune l'importante competenza del Corecom.

Occasione propizia potrà essere l'organizzazione di un convegno le cui personalità, in qualità di relatori del convegno, dovranno avere la perfetta conoscenza del fenomeno per un'attenta analisi e soluzioni che prevedano l'attuazione di un perfetto percorso di prevenzione al fine della salvaguardia e tutela dello sviluppo della personalità del minore, evitandogli disagi e confusioni di identificazioni dannose e imitazioni nefaste per sé e per la società in cui vive.

In attesa di delega il Corecom intende promuovere, in concertazione con l'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, una ricerca/indagine conoscitiva sull'utilizzo del mezzo televisivo da parte dei giovani presso le scuole del territorio regionale di ogni ordine e grado. Obiettivo della ricerca è quello di trovare delle strategie valide per insegnare ai ragazzi un uso consapevole e non passivo dei media, a partire dalla televisione e da internet, coinvolgendo le figure genitoriali.

Con rammarico, constatiamo che la Regione Sardegna, allo stato attuale, risulta essere fanalino di coda in un settore tanto delicato ed importante; ottenere la delega è urgente e si insiste affinché la relativa procedura sia avviata tempestivamente.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

*Comitato regionale
per le comunicazioni
ella Regione autonoma della Sardegna*

On.le Presidente
della Seconda Commissione
del Consiglio regionale

SEDE

Prot. n. 177/Corecom

Cagliari, 29 giugno 2012

OGGETTO: *trasmissione documento Corecom ad integrazione programma attività.*

Nel rappresentarLe la circostanza che il CoReCom, nonostante sia operativo da oltre un anno, è impossibilitato ad esercitare le funzioni inerenti la conciliazione preventiva obbligatoria delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni e la vigilanza sul rispetto dei diritti dei minori nel settore radiotelevisivo, in quanto non è stata ancora stipulata la relativa convenzione tra la Regione e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 4, comma 3, L.R. n. 11/08), con evidente penalizzazione dei cittadini sardi rispetto a quelli della Penisola , e pregandoLa, pertanto, di voler fare quanto in Suo potere affinché la stipula di detta convenzione avvenga il più presto possibile, trasmetto, ad integrazione del programma di attività per l'anno 2012, i documenti approvati dal Comitato nelle sedute del 4 e 29 giugno u.s., concernenti le tematiche di cui sopra.

Colgo l'occasione per manifestare l'opportunità di un incontro con la Commissione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

Il Presidente

— Giorgio Atzori —

All.2.

corecom@consregsardegna.it

via Roma 25 - 09125 Cagliari - tel. +39 070 668685 - fax +39 070 6401155

<http://www.consregsardegna.it/CORECOM.asp>



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche comunitarie – Adeguamento dell'Ordinamento regionale agli atti normativi comunitari – Rapporti con la U.E. – Cooperazione internazionale – Diritti civili – Emigrazione ed immigrazione – Etnie – Informazione)

RISOLUZIONE

n. 37

sulle mancate convenzioni tra la Regione e l'AGCOM relative all'esercizio da parte del CORECOM delle funzioni delegate in materia di comunicazioni

La Seconda Commissione permanente del Consiglio regionale,

RICORDATO che la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna) al comma 3 dell'articolo 4 subordina l'esercizio, da parte del CORECOM, delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni alla stipulazione di apposite convenzioni tra il Presidente dell'AGCOM, il Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e il Presidente del CORECOM;

CONSIDERATO che la mancanza di tali convenzioni impedisce al CORECOM di esercitare le funzioni inerenti al tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione e la vigilanza sul rispetto dei diritti dei minori nel settore radiotelevisivo, nonché la vigilanza sulle pubblicazioni dei sondaggi e sul diritto di rettifica;

RITENUTO che le conciliazioni rappresentino un importante strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di telecomunicazioni, in quanto permettono un iter rapido e totalmente gratuito per gli utenti;

PRESO ATTO che la conciliazione in materia di telecomunicazioni costituisce, già dal 2002, adempimento obbligatorio, a pena di inammissibilità dell'azione in sede giurisdizionale, e che rientra nella più ampia tutela del consumatore che trova fondamento nella Raccomandazione CE 2001/3010/CE;

VALUTATO che tale situazione determina di fatto una grave penalizzazione per i cittadini sardi che, unici in tutta Italia, sono costretti a rivolgersi per il tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva, fino a che la funzione di cui trattasi non verrà delegata al CORECOM (delega di primo livello), alle Camere di Commercio territorialmente competenti o alle Camere di Conciliazione, entrambe onerose per gli utenti, mentre per la definizione delle controversie, qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione non sia andato a buon fine, in mancanza della delega di secondo livello al CORECOM, la parte interessata deve rivolgersi all'AGCOM vanificando anche in questo caso il

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

vantaggio della gratuità della procedura con una evidente violazione del principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione);

RITENUTA altresì di fondamentale rilevanza la delega al CORECOM sulla vigilanza sui programmi televisivi nell'ambito della tutela dei minori e tenuto altresì conto che la nostra regione è l'unica in Italia a non esercitare questa importante funzione di monitoraggio e controllo;

SENTITO in audizione, nella seduta del 10 luglio 2012, il CORECOM che ha evidenziato le gravi conseguenze dovute all'impossibilità di esercitare le funzioni delegate;

PRESO ATTO che il CORECOM Sardegna è stato istituito, ultimo in Italia, nel febbraio del 2011, ed è ad oggi l'unico in Italia privo di deleghe,

INVITA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

a porre in essere le necessarie iniziative affinché si possa procedere con la massima urgenza alla stipula delle convenzioni tra la Regione e l'AGCOM, consentendo in tal modo al CORECOM di svolgere le funzioni delegate in materia di comunicazioni, al fine di permettere alla nostra Regione di recuperare, nell'interesse della collettività, il divario che la separa dal resto dell'Italia.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Comitato Regionale per le comunicazioni della Regione

Autonoma della Sardegna

Deliberazione n. 4 del 5 settembre 2012

Oggetto: adesione del Corecom Sardegna al processo di conferimento di funzioni delegate

Il giorno quattro del mese di settembre dell'anno 2012, nei locali di via Cavour in Cagliari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna e sono intervenuti i signori:

		presente	assente
ATZORI GIORGIO	Presidente	X	
CARBONI MARIO	Componente	X	
SPANO GUIDO	Componente	X	
USAI ROBERTA	Componente	X	
VERSARI STEFANIA	Componente	X	

Presiede il Presidente Giorgio Atzori ed assiste con funzioni di verbalizzante la dr.ssa Giancarla Marras

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed, in particolare, l'art. 1, comma 13;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 4 di detta legge regionale;

VISTO il proprio regolamento interno;

VISTA la deliberazione del 28 aprile 1999, n. 53/99, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni";

Quark

[Signature]

RICHIAMATI gli Accordi Quadro tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, del 25 giugno 2003 e del 4 dicembre 2008, nonché i rispettivi atti di approvazione;

DATO ATTO che, in fase di prima attuazione, è previsto, inizialmente, il conferimento delle sole deleghe di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 3 dell'Accordo Quadro 2008;

CONSIDERATA l'importanza che l'esercizio delle funzioni delegate a livello locale, nelle materie di cui alle sopracitate lettere, riveste per la garanzia di diritti, interessi e ragioni;

RITENUTO, pertanto, di dover aderire al processo di conferimento delle suddette deleghe

PRESO ATTO di quanto emerso nell'incontro del 31 luglio 2012, con il dirigente dell'Ufficio di gabinetto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente ai requisiti inerenti le dotazioni tecniche e di personale, necessari per un corretto esercizio delle funzioni delegate ed alla disponibilità, da parte della stessa Autorità, a fornire l'assistenza, la formazione e l'aggiornamento necessari per l'attuazione delle deleghe;

DATO ATTO, altresì, che l'Autorità medesima procederà alle verifiche sulla sussistenza dei suddetti requisiti;

all'unanimità dei voti

DELIBERA

1) di aderire al processo di conferimento delle deleghe previste dall'art. 3, lettere d, e, f e g dell'Accordo Quadro 2008, di cui in premessa ed inerenti, in ambito locale:

- a) la vigilanza sulla tutela dei minori nel settore radiotelevisivo,
- b) lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione tra utenti ed enti gestori di servizi di telecomunicazione;
- c) l'esercizio del diritto di rettifica nel settore radiotelevisivo;
- d) la vigilanza sul rispetto dei criteri per la pubblicazione e diffusione dei sondaggi nei mezzi di comunicazione di massa;

2) di impegnarsi ad assumere, in raccordo con la Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna e la Presidenza della Regione, tutte le iniziative idonee, affinché, a seguito delle procedure propedeutiche alla sottoscrizione della convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate, vengano adottati gli atti necessari a garantire l'operatività di dette funzioni;

3) di trasmettere, per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia del presente atto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al Presidente ed al Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna, al Presidente ed al Direttore generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.S.


Il funzionario verbalizzante

dr.ssa Giancarla Marras



Il Presidente

Giorgio Atzori





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 281 /13/CONS

**DELEGA DI FUNZIONI
AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
SARDEGNA**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio dell' 11 Aprile 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n.11 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Comitato Regionale per le Comunicazioni - Co.re.com. Sardegna;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, che ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle prime funzioni delegate in tema di comunicazioni;

VISTA la delibera n. 666/06/CONS, del 23 novembre 2006, con la quale è stata disposta la chiusura della fase sperimentale al 31 dicembre 2006, e il passaggio al regime ordinario dell'esercizio delle funzioni delegate;





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 con la quale il Consiglio dell'Autorità ha approvato (fatte salve eventuali modifiche di natura non sostanziale decise nella successiva riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) il testo del nuovo Accordo quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome, inerente ai principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, alle nuove funzioni delegabili ai Co.re.com., al contenuto tipico delle singole convenzioni e alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome, di seguito "Accordo Quadro 2008", sostanzialmente conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 444/08/CONS ;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante "Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", con la quale sono stati approvati gli schemi tipo di convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate;

CONSIDERATO che il Comitato regionale per le comunicazioni Sardegna ha dichiarato di essere pronto ad espletare le funzioni delegate e di disporre, per il loro esercizio, di risorse adeguate in termini di personale, strumenti e sede;

VISTA la relazione sull'istruzione della documentazione e delle dichiarazioni del Co.re.com. Sardegna, predisposta in esito agli incontri con il Gruppo di lavoro interdipartimentale, dalla quale si evince l'adeguatezza delle risorse, in termini di personale, strumenti e sede, agli impegni dedotti in convenzione;


RITENUTO opportuno, anche in considerazione delle esperienze dei Comitati che precedentemente sono stati delegati a svolgere le funzioni di cui alle lettere d), e) ,f) e g) dell'art. 3 dell'Accordo quadro 2008, di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale - della durata di un anno - della delega di funzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Mediante la stipula della apposita convenzione, conforme allo schema riportato all'Allegato B alla delibera n. 316/09/CONS, adottata nella riunione di Consiglio del 10 giugno 2009;





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità delega al Comitato regionale per le comunicazioni Sardegna, l'esercizio delle funzioni ivi previste. Il contributo da erogare per lo svolgimento delle funzioni delegate al Co.re.com. Sardegna risulta essere pari a € 51.025,08. Detta somma è determinata sottraendo dal contributo riportato nella colonna 16 dell'Allegato sub B dell'Accordo Quadro del 2008, l'importo costituente l'incremento annuo previsto per lo svolgimento delle deleghe di seconda fase, riportato nella colonna 17 del medesimo allegato.

2. Il Presidente dell'Autorità, o il Commissario da lui delegato, sottoscrive la convenzione con gli Organi competenti come individuati dalla legge regionale.

Roma, 11 Aprile 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Angelo Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello


Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci

Antonio Perrucci

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero
(.....) pagine,
progressivamente numerate da pag.
a pag.

Roma 11.4.2013
FUNZIONARIO
Pollicorno



Le iniziative del Comitato

Non vi è dubbio che gli effetti devastanti della crisi economica che ha investito il nostro Paese, sulla nostra Isola si sono scaricati con più aggressività per effetto della debolezza del nostro sistema produttivo ed economico. Gli effetti sono purtroppo conosciuti e tangibili, si è in piena recessione e i mali endemici della nostra regione riaffiorano con maggiore gravità e violenza facendo temere, in alcuni momenti, per la stessa tenuta del tessuto civile e sociale. Non è stato risparmiato alcun settore economico compreso, quindi, quello della comunicazione che ha pagato un caro prezzo: imprese editoriali in grave affanno, emittenti radio televisive chiuse, licenziamento di personale, ricorso massiccio alla cassa integrazione guadagni, investimenti in nuove tecnologie inesistenti.

Il quadro assume toni più preoccupanti se si considera che si sta parlando di informazione, informazione che si sta “spegnendo” e con essa pericolosamente rischia di spegnersi in Sardegna la garanzia che i cittadini sardi dispongano, come è stato finora, del mezzo che garantisca il pluralismo democratico.

Abbiamo ritenuto pertanto doveroso e necessario occuparci del problema, cercando di avere contezza innanzitutto delle reali dimensioni dello stesso e possibilmente individuando, nonché suggerendo, soluzioni per arginarlo. Il Comitato ha quindi sviluppato una serie di incontri con le emittenti radio televisive, con l'Associazione della Stampa Sarda, con l'Ordine dei giornalisti dai quali è emersa l'urgenza e l'indispensabilità dell'azione normativa della Regione a favore del mondo della comunicazione, affinché possa contribuire alla risoluzione della crisi.

Un confronto su queste indilazionabili problematiche è stato proposto dal Corecom, in un *seminario-incontro* con gli Organi istituzionali regionali che si sarebbe dovuto tenere la prima decade del mese di Gennaio 2013 e che, purtroppo, si è dovuto annullare per il concomitante inizio della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento, periodo soggetto alle norme della *par condicio* che vietano espressamente alla pubblica amministrazione eventi di questo genere.

Nella ricerca, però, di soluzioni che potessero essere d'aiuto a contrastare una crisi particolarmente aggressiva, il Comitato – come detto in premessa - ha individuato nella tutela e valorizzazione della lingua sarda uno dei possibili strumenti utili al superamento della crisi stessa e funzionale ad un possibile processo di crescita. In particolare l'attenzione del Corecom si è concentrata sulle opportunità che sono insite nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, su quanto la Carta prevede in materia di comunicazioni di massa (articolo 11 cit.) e su quanto lo Stato italiano avrebbe potuto fare nelle sua legge di ratifica della Carta.

E' stato elaborato un documento e portato all'attenzione della Seconda Commissione consiliare che congiuntamente con la Commissione Ottava, con molta determinazione, hanno approvato una Risoluzione che ha consentito la predisposizione e la successiva approvazione da parte dell'intero Consiglio regionale di un ordine del giorno voto al Parlamento.

Lo scioglimento anticipato della legislatura Parlamentare non ha permesso l'approvazione della legge di ratifica della Carta europea; si ritiene comunque che una azione significativa debba essere fatta da subito affinché il Governo ripresenti il disegno di legge di ratifica della Carta e il Consiglio regionale ribadisca il suo interesse verso una norma che dia maggiore tutela alla nostra lingua sarda.

Il Corecom Sardegna in relazione all'argomento della vigilanza sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa ha chiesto formalmente all'Autorità Garante per le Comunicazioni la delega per la vigilanza in tale materia. Si rammenta che tale delega, in ottemperanza all'Accordo quadro del 2003 tra l'Autorità e la Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Consigli regionali, può essere conferita ai Comitati regionali.

(In allegato: il documento inviato alla seconda commissione, la Risoluzione delle Commissioni Seconda e Ottava; l'Ordine del Giorno Voto approvato dal Consiglio regionale; la lettera di richiesta di delega sulle minoranze e la risposta dell'Agcom)

Allegati

Documento approvato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni
nella seduta del 11 giugno 2012

La Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, sottoscritta dall'Italia nell'anno 2000, è oggi all'attenzione del Parlamento, nella Commissione Affari Esteri della Camera in sede referente, per la ratifica.

Le modalità con le quali avverrà la ratifica rivestono estrema importanza, in quanto potrebbero non solo confermare gli attuali livelli di tutela ma anche innalzarli per le lingue minoritarie ed in particolare per la lingua sarda, che è lingua regionale secondo lo spirito della Carta - cioè maggioritaria nel territorio nel quale è parlata e comunque a fianco di altre, già tutelate dalla legge regionale n.26/97, sempre lingue di minoranza ma interne alla nazionalità sarda come riconosciuta dalla Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa,.

Si avvia un iter legislativo decisivo per la tutela della lingua sarda a conclusione di un lungo percorso come precisato nel documento allegato.

Da questo punto di vista, la lingua sarda, per livello di conoscenza e di uso, è la più numerosa fra tutte le lingue della Repubblica considerate minoritarie e seconda lingua per numero di parlanti dopo la lingua italiana, lingua ufficiale dello Stato.

“La tutela delle minoranze linguistiche”, ricorda l'art. 12, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, *“nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni d'indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”*.

Sempre l'art.12, nel comma 1, precisa che *“Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone d'appartenenza”*; mentre, nel comma 2 prevede che *“ Le regioni interessate possono, altresì, stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stese finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali”*.

Non si può far a meno di osservare che la Carta europea delle lingue precisa le affermazioni generali e di principio sulla tutela, difesa e sviluppo delle lingue minoritarie, regionali e nazionali espresse in vari documenti internazionali sui diritti umani e dei popoli, compresa la Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, già ratificata dall'Italia, puntualizzando le misure e le buone pratiche che, obbligatoriamente o scelte dallo Stato ratificante nel suo strumento di ratifica, devono essere applicate concretamente.

Ogni Stato, compreso quello Italiano, nel suo strumento di ratifica deve impegnarsi

ad applicare *in toto* e a tutte le lingue minoritarie la parte II della Carta, mentre, con riferimento alla parte III, che contiene specifiche disposizioni in relazione ai vari settori della vita della comunità, gli Stati sono liberi, entro certi limiti, di determinare, in sede di ratifica, quali disposizioni applicare a ciascuna delle lingue parlate nel loro territorio, con l'impegno ad applicare almeno 35 paragrafi o capoversi, di cui almeno 3 degli articoli 8 e 12 e 1 degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Sopraaddendo, pur essendo importantissime per una effettiva tutela della lingua sarda - in quanto non di nostra competenza - sulle scelte risultanti dai lavori in sede di Commissione Esteri, in relazione alle modalità di ratifica degli articoli concernenti l'insegnamento (art.8), la Giustizia (art.9), l'Autorità amministrativa e servizi pubblici (art.10), le Attività e infrastrutture culturali (art.12) o della Vita economica e sociale (art.13), il CORECOM Sardegna non può non soffermare la propria attenzione sulle scelte finora operate in merito alla ratifica dell'art. 11 - Mezzi di comunicazione di massa.

Il Corecom Sardegna infatti è funzionalmente un organo dell'AGCOM che per competenza (art. 1 della legge istitutiva) "*vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito delle comunicazioni di massa*" e, conseguentemente, lo schema di convenzione annesso alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, che propone al Ministero dello Sviluppo economico, ai fini della stipula del contratto di servizio, comprende indicazioni relative alla tutela delle minoranze e ne verifica l'attuazione.

Non è escluso che, in sede di rinnovo dell'Accordo quadro tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, tra le materie delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni possa essere inclusa anche la vigilanza del rispetto della tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito delle comunicazioni di massa.

Il CORECOM Sardegna, quale organo di consulenza, supporto, garanzia e gestione della Regione per l'attuazione delle politiche regionali nel settore delle comunicazioni ed in particolare per quanto riguarda le competenze regionali per la valorizzazione delle specificità linguistiche e culturali del popolo sardo, ha analizzato i contenuti del disegno di legge di ratifica della Carta delle lingue, approvato nella Commissione Esteri della Camera dei Deputati.

L'art. 4 del medesimo prevede che, in occasione del rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, successivo all'entrata in vigore della legge, siano introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie previste nella legge di attuazione dell'art. 6 della Costituzione di tutela delle minoranze linguistiche ed elencate appunto nell'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Questa misura di ordine generale viene in seguito particolarizzata con quanto previsto nell'allegato A del disegno di legge, che disciplina con scelte mirate per qualità di tutela e individuazione delle lingue regionali o minoritarie, tali da prescriverle in maniera diversa a seconda della lingua prescelta ed in particolare nelle scelte di ratifica

dell'art.11- Mezzi di comunicazione di massa- della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

Si rileva che nella scelta dei capoversi del paragrafo 1 dell'art. 11, la minoranza sarda è stata esclusa sia dall'essere indicata come fruitrice dell'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nella lingua minoritaria (a(i)) sia dall'impegno di promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nella lingua di minoranza (a(ii)).

Discriminatorio appare, inoltre, nei riguardi della lingua sarda, rispetto alle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene, di quelle parlanti il francese e il ladino, la sua esclusione, nell'art. 11, paragrafo 1, dal capoverso e) (i), che ratifica l'impegno dello Stato a " promuovere e/o facilitare l'istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie".

Mentre per la lingua sarda, al contrario, sarebbe decisivo per invertire la tendenza alla diminuzione dei parlanti e supportare il vastissimo Movimento linguistico presente, che invece si muove in senso contrario e in sintonia con la Carta delle lingue minoritarie, poter contare sul sostegno concreto e finanziato utile per dar vita ad un giornale quotidiano, ad una radio e un canale TV in lingua sarda, con positive ricadute anche occupazionali e di creazione di professionalità dedicate.

Tale opportunità sarebbe favorita dalla ratifica, a favore della lingua sarda, nell' art. 11- Mezzi di comunicazione di massa- del paragrafo 1, capoverso a) (i) per la radio e la TV e del capoverso e) (i) atto a promuovere e/o facilitare l'istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie.

Risulta incomprensibile la limitazione in questo campo a danno della lingua sarda nel testo di ratifica approvato in Commissione Esteri, tenendo conto della qualità e dimensione della minoranza linguistica sarda rispetto ad esempio a quella slovena oppure valdostana o ladina e della necessità per la tutela della lingua sarda dell'utilizzo dei media su supporto cartaceo, web o nella radiotelevisione, rendendo vana, oltretutto, la speranza di ricreare una Struttura di produzione speciale RAI in Sardegna, non solo per le note ragioni culturali, economiche e della perifericità dovuta all'insularità ma anche per i motivi di tutela della lingua sarda componente non secondaria dell'Autonomia speciale sarda.

Esprimiamo, pertanto, questi suggerimenti affinché, durante l'iter parlamentare del disegno di legge di ratifica si possano intraprendere tutte le iniziative necessarie, in particolare attraverso degli emendamenti nel senso proposto, affinché con la ratifica della Carta europea delle lingue - almeno per quanto di nostra competenza - possa essere possibile creare in Sardegna una stazione radio e televisiva e un giornale in lingua sarda, fatte salve le ulteriori modifiche necessarie anche in relazione a settori diversi da quello dei media, che esulano dalla sfera di competenza del Corecom ma che, per amore di democrazia, ci preme di sottolineare.

██████████

La Sardegna gode di Autonomia speciale che è caratterizzata dall'essere abitata dalla minoranza linguistica sarda che è tutelata dall'Art.6 della Costituzione.

Questa caratteristica è stata riconosciuta solamente nella seconda metà del secolo scorso essendo assente nel dibattito e nel conseguente Statuto d'Autonomia speciale del 1948, sia nella Consulta sarda che elaborò la prima proposta di Statuto speciale che nella Costituente che scrisse la Costituzione e che nell'ultimo giorno dei suoi lavori votò il testo dello Statuto sardo ancora vigente.

A partire dagli anni '70 a seguito del primo utilizzo nel 1978 dello strumento di democrazia diretta previsto nello Statuto speciale cioè della possibilità del Popolo sardo di proporre leggi supportate dalla raccolta di firme a sostegno, la lingua sarda emerse come componente politica e culturale nel dibattito sulla Nuova Autonomia, attraverso la presentazione di una legge d'iniziativa popolare a favore del bilinguismo perfetto in Sardegna fra la lingua sarda, lingua propria del popolo sardo, e l'italiano, lingua ufficiale della Repubblica.

Il Consiglio regionale, elaborata la proposta di legge popolare sul bilinguismo presentò di sua iniziativa al Parlamento una proposta di legge che riconosceva la lingua sarda come lingua propria dei sardi e ne chiedeva il riconoscimento secondo la Costituzione, la tutela e il bilinguismo.

L'immobilismo parlamentare che tardava a rispettare la richiesta dei sardi e della sua massima espressione parlamentare, il Consiglio regionale, fu scosso sempre per iniziativa sarda con l'approvazione della legge regionale n.26 del 15 ottobre 1997 che non solo riconosce e tutela la lingua sarda ma anche quella Catalana d'Alghero, il Sassarese, il Tabarchino e il Gallurese, minoranze linguistiche in Sardegna rispetto alla maggioritaria lingua sarda.

Nel frattempo il Parlamento italiano aveva ratificato la Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali, del Consiglio d'Europa, che spingeva l'Italia, con sollecitazioni e a volte forti critiche, ad applicare anche attraverso sue leggi in materia i principi sottoscritti e ratificati della Convenzione Quadro.

Il Consiglio d'Europa precisava meglio le necessità e le prassi di tutela, difesa e sviluppo delle lingue regionali o minoritarie con la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie approvata a Strasburgo il 5 novembre del 1992.

Sino ad allora godevano di particolari e a volte parziali tutele, in forza dell'applicazione di trattati internazionali, le minoranze linguistiche situate in Regioni frontaliere del Nord Italia ed in particolare quelle comprese nella Val d'Aosta e nella Regione Trentino Sud Tirolo-Alto Adige.

Appunto, con un ritardo di mezzo secolo, durante il quale la lingua sarda è stata disconosciuta e danneggiata e i sardi sottomessi ad un processo di desardizzazione linguistica e di assimilazione, con la legge n. 482 del 1999, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, come recita l'art. 2, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, e croate e di quelle parlanti

il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Per la prima volta la lingua sarda venne così riconosciuta come lingua di una minoranza linguistica e quindi tutelata, da allora, non solo dalla legge regionale ma anche dalla legge votata dal Parlamento in attuazione della Costituzione.

Quest'ultima, pur cercando di rispondere alle linee disposte dalla Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali e dalla Carta europea delle lingue, ancora non ratificata dall'Italia, tuttavia sul piano teorico e soprattutto nella prassi, non risponde completamente alle stringenti indicazioni di tutela specifica delle lingue minoritarie e alle continue critiche del Consiglio d'Europa.

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA**

RISOLUZIONE N. 38

RISOLUZIONE della Seconda Commissione permanente (Politiche comunitarie, adeguamento dell'ordinamento regionale agli atti normativi comunitari, apporti con la C.E., cooperazione internazionale, Diritti civili, emigrazione e immigrazione, etnie, informazione) e della Ottava Commissione permanente (Diritto allo studio, Scuole Materne, Edilizia scolastica, Cultura, Musei, Biblioteche e Archivi storici, Sport e spettacolo, Ricerca scientifica, Formazione professionale) *sulla necessità di intervenire a sostegno di adeguati livelli di tutela della lingua sarda in sede di ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.*

Le Commissioni permanenti Seconda e Ottava del Consiglio regionale,

PREMESSO che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, redatta a Strasburgo nel 1992, è entrata in vigore a livello internazionale, a seguito delle cinque ratifiche obbligatorie, il 1° marzo 1998 e attualmente è in vigore in 25 paesi, e che l'Italia, nonostante abbia firmato la Carta il 27 giugno 2000, non ha ancora perfezionato la procedura di ratifica;

CONSTATATO che il Parlamento è in procinto di approvare il disegno di legge n. 5118/ XVI, concernente la ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

PREMESSO che la legge 482 del 1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" riconosce la minoranza linguistica sarda e quella catalana e prevede specifiche misure per "la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni catalane e di quelle parlanti il sardo";

PREMESSO altresì che la legge regionale n. 26 del 1997 assicura alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese la medesima valenza attribuita alla cultura e alla lingua sarda;

POSTO che l'obiettivo della Carta europea è quello di promuovere e proteggere le lingue regionali o minoritarie storicamente radicate e di preservarne l'esistenza attraverso misure specifiche da parte dei paesi membri dell'Unione europea nella considerazione del fatto che "la diversità linguistica costituisce uno degli elementi più preziosi del patrimonio culturale europeo";

CONSTATATO che la Carta propone misure specifiche per la salvaguardia delle lingue al fine di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica;

VALUTATO che l'impostazione della Carta "rispetta i principi della sovranità nazionale" e che quindi ciascuno Stato è libero, in fase di ratifica, di individuare, non solo le lingue oggetto di tutela, ma anche le misure da adottare per la loro salvaguardia e che tale flessibilità è funzionale alla necessità di tenere conto delle grandi diversità esistenti nelle situazioni reali interne ai vari Stati, tra cui il numero di persone che parlano le lingue e il loro grado di frammentazione;

CONSIDERATO che pur nel rispetto di alcuni parametri precisi, gli Stati membri sono quindi liberi di scegliere tra le diverse opzioni proposte "il grado di protezione" che si vuole attribuire alla singola lingua regionale o minoritaria nei diversi ambiti quali insegnamento, informazione, settore giudiziario

e amministrativo, servizi pubblici, vita economica e sociale e attività culturali;

VERIFICATO che, a seguito dell'esame parlamentare, nel testo esitato dalle Commissioni non vengono garantiti alla lingua sarda, con riferimento ai suddetti ambiti, i massimi livelli di tutela, come invece avviene per altre lingue regionali o minoritarie come il tedesco, il francese o lo sloveno, nonostante la tradizione storica secolare e il peso culturale e identitario della stessa qualifichino il sardo necessariamente come lingua storica;

TENUTO CONTO che, nell'ambito dello Stato italiano, la lingua sarda è tra le lingue regionali o minoritarie quella parlata dalla popolazione più numerosa e con una vasta portata territoriale e che inoltre rispecchia perfettamente i criteri di riconoscimento individuati dalla Carta in quanto "lingua territoriale", ossia tradizionalmente utilizzata in un'area geografica determinata e presenta inoltre l'elemento della "coerenza tra il territorio di una lingua regionale o minoritaria e un'appropriata circoscrizione amministrativa" auspicato dalla stessa Carta europea;

DATO ATTO che la ratifica della predetta Carta, seppure a notevole distanza temporale dall'originaria adozione a Strasburgo, può rappresentare per la Sardegna un significativo passo in avanti, rispetto alla pressoché totale mancanza di interesse legislativo, in quanto si prefigge di estendere la diffusione delle lingue c.d. minoritarie e regionali a partire dall'ambito della formazione pre-scolastica sino ai livelli di formazione superiore e di educazione per gli adulti e da lì nei principali settori sociali, economici e culturali;

RITENUTO che, in mancanza di un'adeguata salvaguardia, la lingua sarda rischia di perdere anche ambiti di utilizzo già praticati e di subire un arretramento rispetto alle misure previste dalla Legge n. 482 del 1999, alla luce anche della recentissima sentenza della Corte di Cassazione sull'utilizzo della lingua sarda in ambito giudiziario;

CONSIDERATA la necessità per la nostra Regione di perseguire la strada del bilinguismo completo che prevede come condizione fondamentale l'utilizzo del sardo nella scuola e il suo insegnamento nei vari ordini scolastici nell'ambito dei programmi ufficiali, dalla scuola materna fino all'Università;

DATO ATTO che è proprio il problema dell'effettivo insegnamento nella scuola della lingua sarda a dare concretezza alla profonda e condivisa esigenza di preservare e diffondere la stessa, restando altrimenti mere enunciazioni di principio le suddette osservazioni;

VALUTATA l'importanza che avrebbe per la Sardegna disporre di mezzi di informazione nella lingua regionale e ritenuto che ciò andrebbe assicurato attraverso il massimo livello di sostegno previsto dalla Carta ossia con la possibilità di "istituire almeno una stazione radiofonica o una rete televisiva nella lingua minoritaria", come segnalato anche dal CORECOM Sardegna con nota inviata alla Seconda Commissione consiliare in data 18 giugno 2012 nella quale si invita a "intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di creare in Sardegna una stazione radio e televisiva e un giornale in lingua sarda, fatte salve le ulteriori modifiche necessarie anche in relazione a settori diversi da quello dei media (...)";

TENUTO CONTO che il citato disegno di legge n. 5118/ XVI attualmente all'esame del Parlamento desta notevoli preoccupazioni in quanto contiene delle forti limitazioni per il sardo proprio in due settori strategici per la promozione della lingua sarda quali l'istruzione e l'informazione, laddove sarebbe più congruo e auspicabile un assetto di tutela più stringente e adeguato alle caratteristiche dell'idioma regionale;

RITENUTO che l'elemento identitario della lingua possa costituire un punto di forza per far valere le ragioni della nostra isola anche ai fini della rivendicazione dei seggi rappresentativi della Sardegna nel Parlamento europeo, come ribadito dallo stesso Parlamento europeo nel Progetto di relazione

2007/2207 (INI) che dispone che "gli Stati membri potranno istituire circoscrizioni speciali per venire incontro alle esigenze delle comunità appartenenti alle minoranze linguistiche",

INVITA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E TUTTI I PARLAMENTARI SARDI

a vigilare e a porre in essere tutte le opportune iniziative, in sede di approvazione in Parlamento del disegno di legge n. 5118/XVI, affinché la lingua sarda possa vedere garantiti i massimi livelli di salvaguardia e promozione in ogni settore della vita economica e sociale, con particolare riguardo all'ambito dell'istruzione e dell'informazione, in modo tale da consentire una sua piena ed effettiva tutela in considerazione del valore storico, identitario e culturale della stessa.

La presente risoluzione è stata approvata all'unanimità nella seduta congiunta del 19 luglio 2012.

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA****ORDINE DEL GIORNO N. 87**

approvato il 2 agosto 2012

ORDINE DEL GIORNO VOTO AMADU - SANJUST - BEN AMARA - SECHI - LUNESU - CONTU Mariano Ignazio - MELONI Marco - ESPA - BIANCAREDDU - BRUNO - COSSA - CUCCA - CUCCU - DEDONI - LOCCI - MANCA - OBINU - RODIN - TOCCO - ZUNCHEDDU - SANNA Giacomo al Parlamento per garantire adeguati livelli di tutela della lingua sarda in sede di ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto speciale per la Sardegna).

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione della mozione n. 196 (AMADU e più) sulla formulazione di un ordine del giorno voto al Parlamento per garantire adeguati livelli di tutela della lingua sarda in sede di ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (così come previsto dall'articolo 51 dello Statuto speciale per la Sardegna),

PREMESSO che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, redatta a Strasburgo nel 1992, è entrata in vigore a livello internazionale, a seguito delle cinque ratifiche obbligatorie, il 1° marzo 1998 e attualmente è in vigore in 25 paesi, e che l'Italia, nonostante abbia firmato la Carta il 27 giugno 2000, non ha ancora perfezionato la procedura di ratifica;

CONSTATATO che il Parlamento è in procinto di approvare il disegno di legge n. 5118/XVI, concernente la ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

PREMESSO che:

- la legge n. 482 del 1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) riconosce la minoranza linguistica sarda e quella catalana e prevede specifiche misure per "la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni catalane e di quelle parlanti il sardo";
- altresì la legge regionale n. 26 del 1997 assicura alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese la medesima valenza attribuita alla cultura e alla lingua sarda;

POSTO che l'obiettivo della Carta europea è quello di promuovere e proteggere le lingue regionali o minoritarie storicamente radicate e di preservarne l'esistenza attraverso misure specifiche da parte dei paesi membri dell'Unione europea nella considerazione del fatto che "la diversità linguistica costituisce uno degli elementi più preziosi del patrimonio culturale europeo";

CONSTATATO che la Carta propone misure specifiche per la salvaguardia delle lingue al fine di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica;

VALUTATO che l'impostazione della Carta "rispetta i principi della sovranità nazionale" e che quindi ciascuno stato è libero, in fase di ratifica, di individuare non solo le lingue oggetto di tutela, ma anche le misure da adottare per la loro salvaguardia, e che tale flessibilità è funzionale alla necessità di tenere conto delle grandi diversità esistenti nelle situazioni reali interne ai vari stati, tra cui il numero di persone che parlano le lingue e il loro grado di frammentazione;

CONSIDERATO che pur nel rispetto di alcuni parametri precisi, gli stati membri sono quindi liberi di scegliere tra le diverse opzioni proposte "il grado di protezione" che si vuole attribuire alla singola lingua regionale o minoritaria nei diversi ambiti quali insegnamento, informazione, settore giudiziario e amministrativo, servizi pubblici, vita economica e sociale e attività culturali;

VERIFICATO che, a seguito dell'esame parlamentare, nel testo esitato dalle Commissioni non vengono garantiti alla lingua sarda, con riferimento ai suddetti ambiti, i massimi livelli di tutela, come invece avviene per altre lingue regionali o minoritarie come il tedesco, il francese o lo sloveno, nonostante la tradizione storica secolare e il peso culturale e identitario della stessa qualificano il sardo necessariamente come lingua storica;

TENUTO CONTO che, nell'ambito dello Stato italiano, la lingua sarda è tra le lingue regionali o minoritarie quella parlata dalla popolazione più numerosa e con una vasta portata territoriale e che inoltre rispecchia perfettamente i criteri di riconoscimento individuati dalla Carta in quanto "lingua territoriale", ossia tradizionalmente utilizzata in un'area geografica determinata e presenta inoltre l'elemento della "coerenza tra il territorio di una lingua regionale o minoritaria e un'appropriata circoscrizione amministrativa" auspicato dalla stessa Carta europea;

DATO ATTO che la ratifica della predetta Carta, seppure a notevole distanza temporale dall'originaria adozione a Strasburgo, può rappresentare per la Sardegna un significativo passo in avanti, rispetto alla pressoché totale mancanza di interesse legislativo, in quanto si prefigge di estendere la diffusione delle lingue cosiddette minoritarie e regionali a partire dall'ambito della formazione pre scolastica sino ai livelli di formazione superiore e di educazione per gli adulti e da lì nei principali settori sociali, economici e culturali;

RTENUTO che, in mancanza di un'adeguata salvaguardia, la lingua sarda rischia di perdere anche ambiti di utilizzo già praticati e di subire un arretramento rispetto alle misure previste dalla legge n. 482 del 1999, alla luce anche della recentissima sentenza della Corte di Cassazione sull'utilizzo della lingua sarda in ambito giudiziario;

CONSIDERATA la necessità per la nostra Regione di perseguire la strada del bilinguismo completo che prevede come condizione fondamentale l'utilizzo del sardo nella scuola e il suo insegnamento nei vari ordini scolastici nell'ambito dei programmi ufficiali, dalla scuola materna fino all'università;

DATO ATTO che è proprio il problema dell'effettivo insegnamento nella scuola della lingua sarda a dare concretezza alla profonda e condivisa esigenza di preservare e diffondere la stessa, restando altrimenti mere enunciazioni di principio le suddette osservazioni;

VALUTATA l'importanza che avrebbe per la Sardegna disporre di mezzi di informazione nella lingua regionale e ritenuto che ciò andrebbe assicurato attraverso il massimo livello di sostegno previsto dalla Carta ossia con la possibilità di "istituire almeno una stazione radiofonica o una rete televisiva nella lingua minoritaria", come segnalato anche dal CORECOM Sardegna con nota inviata alla Seconda Commissione consiliare in data 18 giugno 2012, nella quale si invita a "intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di creare in Sardegna una stazione radio e televisiva e un giornale in lingua sarda, fatte salve le ulteriori modifiche necessarie anche in relazione a settori diversi da quello dei media (...)";

TENUTO CONTO che il citato disegno di legge n. 5118/XVI attualmente all'esame del Parlamento desta notevoli preoccupazioni in quanto contiene delle forti limitazioni per il sardo proprio in due settori strategici per la promozione della lingua sarda quali l'istruzione e l'informazione, laddove sarebbe più congruo e auspicabile un assetto di tutela più stringente e adeguato alle caratteristiche dell'idioma regionale;

RITENUTO che l'elemento identitario della lingua possa costituire un punto di forza per far valere le ragioni della nostra Isola anche ai fini della rivendicazione dei seggi rappresentativi della Sardegna nel Parlamento europeo, come ribadito dallo stesso Parlamento europeo nel progetto di relazione 2007/2207 (INI) che dispone che "gli Stati membri potranno istituire circoscrizioni speciali per venire incontro alle esigenze delle comunità appartenenti alle minoranze linguistiche";

RICHIAMATA la risoluzione n. 38, approvata dalle Commissioni permanenti Seconda e Ottava nella seduta del 19 luglio 2012, sulla necessità di intervenire a sostegno di adeguati livelli di tutela della lingua sarda in sede di ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie,

chiede al Parlamento

di prendere nella dovuta considerazione, in sede di ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie (disegno di legge n. 5118/XVI), le istanze sopra rappresentate affinché la lingua sarda possa vedere garantiti i massimi livelli di salvaguardia e promozione in ogni settore della vita economica e sociale, con particolare riguardo all'ambito dell'istruzione e dell'informazione, in modo tale da consentire una sua piena ed effettiva tutela, tenuto conto del valore storico, identitario e culturale della stessa.

Cagliari, 24 luglio 2012

Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 2 agosto 2011.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

*Comitato regionale per le
comunicazioni della Regione
Autonoma della Sardegna*

*Spett.le Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5
80143 - NAPOLI*

Prot. n. 166/Corecom

Cagliari, 13 giugno 2012

OGGETTO: *vigilanza sul rispetto tutela minoranze linguistiche.*

Considerato che il regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge istitutiva dell'Autorità contempla tra le materie delegabili ai Comitati Regionali per le comunicazioni anche la vigilanza sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, nel settore delle comunicazioni di massa, il CoReCom Sardegna manifesta, anche in vista della modifica dell'Accordo quadro tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, il proprio interesse ad ottenere, nel

corecom@consregsardegna.it

via Roma 25 - 09125 Cagliari - tel. +39 070 668685 - fax +39 070 6401155

<http://www.consregsardegna.it/CORECOM.asp>

12
15/1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

*Comitato regionale per le
comunicazioni della Regione
Autonoma della Sardegna*

territorio di propria competenza, la delega per la vigilanza sul rispetto della minoranza linguistica sarda, già riconosciuta dalla legge n. 482/99 e dalla legge regionale n. 26/97.

Il Presidente

- Giorgio Atzori -



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Ufficio Co.re.com.

0032433
27/05/2012

Egr. Dott. Giorgio Atzori
Presidente del Comitato regionale per le
comunicazioni per la Regione autonoma
della Sardegna
Via Roma n. 25.
09125 Cagliari

**Oggetto: vigilanza sul rispetto tutela minoranze linguistiche – Vs prot. n. 166 del
13 giugno 2012.**

Si apprende con piacere che il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) per la Regione autonoma della Sardegna manifesta interesse a partecipare del sistema decentrato delle comunicazioni, già sperimentato con successo nelle altre Regioni italiane.

Pur tuttavia è d'uopo rappresentare che l'Accordo quadro del 2008 sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e dall'Autorità, costituisce un negozio giuridicamente vincolante che costituisce diritti e doveri in capo alle parti che sottoscrivono le convenzioni attuative secondo le procedure e le tempistiche stabilite dall'Autorità in attuazione delle intese tra le parti firmatarie dell'Accordo stesso.

In particolare, a fronte del versamento dei contributi finanziari da parte dell'Autorità, e dell'erogazione dei servizi di formazione e affiancamento alle strutture di supporto ai Comitati, i Co.re.com. che aderiscono all'Accordo vengono delegati in due successive fasi allo svolgimento delle attività delegabili. L'Autorità, infatti, ha ritenuto di individuare un primo pacchetto di deleghe di meno complessa gestione, già

DLAPC prot. 182/CORECOM
09 LUG. 2012



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Ufficio Co.re.com.

contemplate dall'Accordo quadro del 2003, consistenti del tentativo obbligatorio di conciliazione, della vigilanza in materia di tutela dei minori, della vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, della istruzione e applicazione delle procedure in materia di esercizio del diritto di rettifica. Una volta sperimentato con successo l'esercizio di tali funzioni delegate, il Co.re.com. può chiedere di ampliare le proprie competenze acquisendo la delega per l'esercizio delle deleghe di seconda fase, considerate di più complessa ed onerosa gestione e consistenti della definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica, della tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e della vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale.

I due "pacchetti", come individuati dalla delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 (allegata), non sono ulteriormente ripartibili né è possibile modificarne la successione, corrispondendo le deleghe ad attività che sono ritenute propedeutiche le une alle altre; non sarebbe opportuno, infatti, delegare la gestione della definizione delle controversie senza aver prima consentito di acquisire esperienza sulla materia nella conciliazione delle stesse, né appare razionale delegare la vigilanza d'ufficio, attraverso il monitoraggio sistematico sull'emittenza locale, su tutta la normativa relativa al settore audiovisivo, ivi inclusa la vigilanza sul rispetto del pluralismo e dunque anche dell'accesso delle minoranze linguistiche, senza aver prima dato modo al Co.re.com. di sperimentare la vigilanza, su istanza di parte, limitatamente alla normativa a tutela dei minori che rappresenta una minima parte, sebbene politicamente rilevante, della normativa in materia di audiovisivo. Né l'esercizio delle singole funzioni delegate, ai fini del contributo dell'Autorità e della relativa rendicontazione economica resa dai Co.re.com., può essere valutato disgiuntamente, attraverso l'analisi sull'espletamento

DLPE



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Ufficio Co.re.com.

delle singole attività, in quanto il conferimento delle deleghe costituisce un unico accrescimento del ruolo dei Co.re.com. come organi funzionali sul territorio e un ampliamento della loro sfera di potere e partecipazione al sistema decentrato voluto anche dalle istituzioni regionali e provinciali.

Tanto premesso, si auspica che il Comitato da Lei presieduto voglia determinarsi ad aderire al percorso di acquisizione delle deleghe senza indugio, secondo la procedura già applicata a tutti gli altri Co.re.com. italiani.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore e necessario chiarimento, si inviano i saluti più cordiali.

Il Dirigente
Maria Pia Caruso

Incontri e audizioni

Dal giorno del suo insediamento il Comitato, nel corso del 2012, si è riunito 32 volte, incontrando i diversi soggetti, pubblici e privati, con i quali per legge si relaziona per poter svolgere le proprie funzioni e sviluppare la propria attività.

Il Comitato è stato sentito più volte in audizione dalla II^a Commissione consiliare, competente in tema d'informazione e presieduta dall'on. Salvatore Amadu. Nel corso di tali incontri si sono approfonditi gli obiettivi e le finalità individuate dal Comitato nel documento presentato alla Commissione concernente il Programma di attività per il 2012, compresa la necessità di dotare il Comitato degli strumenti e dei fondi necessari per avviare le attività delegate, in particolare quella delle conciliazioni. Sempre nel corso di tali audizioni, si è avuta l'occasione di rimarcare lo stato di crisi del settore radiotelevisivo locale, determinatosi anche in concomitanza con il mutamento dal sistema analogico a quello digitale terrestre e la necessità di un intervento da parte del Consiglio regionale.

Inoltre il Comitato ha doverosamente illustrato alla Seconda Commissione l'avvio delle procedure e di tutti gli atti connessi per l'ottenimento delle deleghe da parte dell'Agcom e ha presentato il documento nel quale si auspicava, con la ratifica sulla "Carta europea delle lingue regionali e minoritarie", l'assunzione delle iniziative necessarie affinché, anche nei confronti della lingua sarda, venissero adottati, come detto in premessa, strumenti di tutela più pregnanti quali la creazione di una stazione radio, di una rete televisiva e di un giornale in lingua sarda.

La Commissione ha accolto questo invito con l'approvazione, congiuntamente alla Commissione Ottava, della Risoluzione n. 38, citata in premessa.

Anche nell'incontro con la Presidente del Consiglio Regionale, on. Claudia Lombardo, il Comitato ha espresso le proprie preoccupazioni relative allo stato di crisi in cui versa il mondo della comunicazione e alla necessità di un confronto tra quest'ultimo e gli Organi istituzionali regionali. Inoltre non si è tralasciato di portare all'attenzione della Presidente le diverse questioni, che tra l'altro investono anche il Consiglio regionale, relative al processo di acquisizione delle deleghe da parte dell'Agcom.

Nei primi mesi del proprio mandato il Comitato ha sentito in audizione il direttore della sede regionale della RAI. L'incontro si è reso necessario per puntualizzare alcuni dettagli di carattere tecnico inerenti il Regolamento per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive, approvato dal Comitato in data 11 maggio 2012.

Con il Presidente dell'Associazione della Stampa sarda e con il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti si sono affrontate tematiche relative allo stato della comunicazione in Sardegna, compreso il difficile momento di crisi occupazionale dei giornalisti e si è comunemente auspicato che il Consiglio regionale possa discutere, in tempi brevi, le Proposte di Legge sulla comunicazione e riforma dell'editoria, all'esame della Seconda Commissione, che per i contenuti e per l'ampiezza normativa si ritiene possano contribuire ad una riforma del settore.

Nel mese di dicembre il Comitato è intervenuto ad Alghero alla riunione degli Stati generali sull'Informazione in Sardegna, potendo acquisire ulteriori elementi di conoscenza su queste tematiche e approfondire i temi sull'evoluzione delle dinamiche dell'informazione nell'Isola riguardo il mondo *web*.

La creazione di un nuovo sito internet.

Il Comitato in ottemperanza al principio della trasparenza del proprio operato ha ritenuto opportuno dotarsi di un più facile accesso *on line* attraverso la realizzazione di un nuovo sito internet.

Il sito internet è stato concepito dal Comitato come uno strumento che dà ai cittadini la possibilità di conoscere tutte le iniziative istituzionali e, nel contempo, facilita il dialogo degli utenti interessati con il Comitato.

Il sito internet , seppur allocato all'interno di quello del Consiglio regionale, precisa, con una nuova ed autonoma impostazione grafica delle pagine *web*, le novità istituzionali, le attività programmate e tutte le informazioni che il Comitato fa conoscere ai propri utenti interessati riguardo alle funzioni attribuite, comprese anche le attività delegate che saranno, a breve, affidate dall'Agcom.

Il sito è prossimo alla sua pubblicazione e sarà bilingue.

Il Coordinamento dei Corecom.

Il Presidente del Comitato ha partecipato regolarmente, nel corso del 2012, a tutte le riunioni del Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com. che, di norma, si riunisce a Roma. Degli argomenti trattati e delle decisioni assunte il Presidente ha regolarmente riferito e reso partecipe il Comitato. Tra queste è doveroso segnalare le difficoltà interpretative ed operative riguardanti la predisposizione delle graduatorie del bando per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali, prevista dal D.M. 5 novembre 2004, n.292., che spesso sono origine di contenziosi giudiziari anche di una certa rilevanza. Solo di recente si è aperta una linea di dialogo tra il Ministero ed il Coordinamento che ha, quindi, assunto un ruolo di intermediazione con la direzione ministeriale per ciò che riguarda gli aspetti più controversi della procedura istruttoria.

Iniziative e convegni

Come detto il Comitato, in questo primo periodo del suo mandato, ha voluto approfondire l'analisi delle varie tematiche di sua competenza, sia partecipando a numerose occasioni di studio e riflessione in ambito regionale e nazionale, sia svolgendo un ruolo attivo, attraverso il Presidente, in occasione del Coordinamento dei Corecom.

Il Comitato, in particolare, ha partecipato, con propri rappresentanti, ai seguenti convegni ed incontri:

- Visita presso il Corecom Lombardia il 13 settembre a Milano
- Seminario sulla convenzione relativa alle deleghe AGCOM organizzato dal Corecom Piemonte il 16 settembre a Torino
- Convegno sulle controversie tra utenti e gestori di servizi di comunicazioni elettroniche, organizzato dal Corecom Valle d'Aosta l'8 ottobre ad Aosta
- Seminario "I processi televisivi. Tra diritto di cronaca e diritti della persona" organizzato dal Comitato processi in tv presso l'Agcom il 25 ottobre a Roma
- Seminario "Authority nazionali ed europee: prospettive per la tutela dei cittadini" organizzato dal Consumer's forum il 28 novembre a Roma

Resoconto sulla gestione della dotazione finanziaria dell'anno 2012

Capitoli di spesa	Impegni di spesa
Indennità componenti comprensiva delle imposte	102.016,23
Imposte a carico del Comitato	8.391,56
Assicurazione componenti Comitato	1.540,00
Spese per trasferte e missioni	12.901,77
Monitoraggi e ricerche	0,00
Spese per iniziative, seminari e convegni	102,95
Spese concernenti la comunicazione istituzionale	2.971,64
Spese per attività delegate dall'AGCOM	0,00
Prestazioni professionali esterne	0,00
Spese per attrezzature tecniche	0,00
Spese per acquisto pubblicazioni	0,00
Spese varie	970,20
Totale uscite	128.894,35

La relazione è stata approvata, nella seduta del 6 maggio 2013, all'unanimità dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna composto dai signori:

<i>ATZORI GIORGIO</i>	<i>Presidente</i>
<i>CARBONI MARIO</i>	<i>componente</i>
<i>SPANO GUIDO</i>	<i>componente</i>
<i>USAI ROBERTA</i>	<i>componente</i>
<i>VERSARI STEFANIA</i>	<i>componente</i>